



COMUNE DI MARENO DI PIAVE (TV)

Regolamento di Polizia Locale

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 15 del 24.05.2016

Indice

Titolo I – Polizia Locale Disposizioni generali

- Art. 1 Disciplina dei servizi di Polizia Locale
- Art. 2 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Locale
- Art. 3 Richiesta e rilascio di concessioni – autorizzazioni ed altri provvedimenti
- Art. 4 Esibizione e validità dei provvedimenti
- Art. 5 Sospensione, revoca e decadenza dei provvedimenti

Titolo II – Polizia Locale Nettezza – decoro ed ordine del centro abitato

- Art. 6 Disposizioni generali
- Art. 7 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art. 8 Cura e manutenzione di scarpate, fossi, canali, estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante
- Art. 9 Atti contrari al decoro e alla decenza
- Art. 10 Manutenzione degli edifici
- Art. 11 Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 12 Distribuzione di manifesti
- Art. 13 Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico
- Art. 14 Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 15 Battitura di panni e tappeti
- Art. 16 Pulizia di entrate, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni
- Art. 17 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 18 Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 19 Trasporto di letame, materiale di espurgo e altre cose maleodoranti e concimazione di terreni
- Art. 20 Trasporto di materiali di facile dispersione
- Art. 21 Sgombero dalla neve e dalle forme formazioni di ghiaccio
- Art. 22 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 23 Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere
- Art. 24 Altri comportamenti vietati
- Art. 25 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

Titolo III – Polizia Locale Quiete e sicurezza nel centro urbano

- Art. 26 Disposizioni di carattere generale
- Art. 27 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 28 Cimiteri
- Art. 29 Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- Art. 30 Impianto e uso di macchinari
- Art. 31 Segnalazioni sonore e sirene
- Art. 32 Dispositivi sonori di allarme
- Art. 33 Attività rumorose vietate
- Art. 34 Attività professionali rumorose e scomode
- Art. 35 Rilevamento e repressione delle attività rumorose
- Art. 36 Trasporto di oggetti in luogo pubblico
- Art. 37 Circolazione e trasporto di animali pericolosi in luogo pubblico
- Art. 38 Deposito di biciclette e di altri veicoli a mano
- Art. 39 Degrado di parti od accessori di fabbricati
- Art. 40 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili, in luoghi privati
- Art. 41 Protezioni in occasione di lavori
- Art. 42 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

- Art. 43 Apertura di botole e chiusini
- Art. 44 Pitture e verniciature fresche
- Art. 45 Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- Art. 46 Carichi sospesi
- Art. 47 Recinzioni
- Art. 48 Luminarie e cavi elettrici
- Art. 49 Manomissione ed imitazione di segnali
- Art. 50 Detenzione e deposito di materie infiammabili
- Art. 51 Impianti, contatori e bombole del gas
- Art. 52 Indicazione dl recapito di persone per casi di emergenza
- Art. 53 Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni
- Art. 54 Uso delle risorse idriche e potabili

Titolo IV– Polizia Locale
Commercio fisso ed ambulante – esercizi pubblici

- Art. 55 Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
- Art. 56 Esposizione di derrate all'esterno dei negozi
- Art. 57 Carta da avvolgere
- Art. 58 Limiti per il commercio itinerante senza posto fisso
- Art. 59 Conteggio degli esercenti il commercio
- Art. 60 Chiusura temporanea di negozi, laboratori, esercizi pubblici e di altri locali che erogano servizi al Pubblico
- Art. 61 Apparecchi radio televisivi
- Art. 62 Trattenimenti
- Art. 63 Attività temporanee

Titolo V – Polizia Locale
Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

- Art. 64 Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
- Art. 65 Rimessa in pristino

Titolo VI – Polizia Locale
Sanzioni

- Art. 66 Sanzioni

Titolo VII – Polizia Rurale
Disposizioni generali

- Art. 67 Oggetto del servizio di Polizia Rurale
- Art. 68 Organi preposti al servizio di Polizia Rurale
- Art. 69 Ordinanze

Titolo VIII - Polizia Rurale
Norme generali per gli ambiti rurali

- Art. 70 Pulizia dei terreni agricoli incolti
- Art. 71 Divieto di ingresso nei fondi altrui

Titolo IX– Polizia Rurale
Pascolo, caccia e pesca

- Art. 72 Pascolo degli animali
- Art. 73 Sanzioni per pascolo abusivo

- Art. 74 Limiti all'utilizzazione dei fondi per l'esercizio della caccia
Art. 75 Allevamento di selvaggina
Art. 76 Esercizio della pesca

Titolo X - Polizia Rurale Ambiti rurali edificati

- Art. 77 Case rurali
Art. 78 Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali
Art. 79 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
Art. 80 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
Art. 81 Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero degli animali non aventi carattere familiare
Art. 82 Divieto di attivazione di allevamenti
Art. 83 Nuovi recinti per gli animali
Art. 84 Depositi di foraggi ed insilati
Art. 85 Stalle, concimaie e fienili
Art. 86 Depositi di esplosivi e infiammabili
Art. 87 Deflusso delle acque piovane
Art. 88 Servizi igienici

Titolo XI - Polizia Rurale Regime delle acque, siepi e aratura terreni

- Art. 89 Canali demaniali ed opere consortili, rete idrografica in ambito privato
Art. 90 Rete privata, distanze
Art. 91 Rete privata, divieti assoluti e permessi
Art. 92 Rete privata, manutenzione ed esercizio
Art. 93 Rete privata, tombinamento di fossi, sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi, sbarramenti irrigui
Art. 94 Rete privata, irrigazione
Art. 95 Rete privata, violazioni, esecuzione forzata
Art. 96 Tutela delle siepi e del patrimonio arboreo
Art. 97 Recisione di rami protesi e radici
Art. 98 Aratura dei terreni

Titolo XII - Polizia Rurale Malattie delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura

- Art. 99 Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria
Art. 100 Cartelli per esche avvelenate

Titolo XIII - Polizia Rurale Malattie del bestiame

- Art. 101 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
Art. 102 Smaltimento di animali morti
Art. 103 Obbligo di denuncia
Art. 104 Igiene degli animali nelle stalle

Titolo XIV - Polizia Rurale Rispetto della sicurezza e tranquillità altrui

- Art. 105 Culture agrarie, limitazioni
Art. 106 Accensione di fuochi

**Titolo XV - Polizia Rurale
Sanzioni**

Art. 107 Omessa ottemperanza alle ordinanze

**Titolo XVI - Igiene
Disposizioni generali**

Art. 108 Ambiti della disciplina
Art. 109 Definizioni
Art. 110 Competenze
Art. 111 Deroghe
Art. 112 Esecuzioni d'ufficio

**Titolo XVII - Igiene
Misure contro la proliferazione degli infestanti**

Art. 113 Competenze
Art. 114 Misure di sicurezza da adottare per gli interventi di disinfestazione
Art. 115 Misure preventive contro la proliferazione degli infestanti
Art. 116 Obbligo di adeguamento

**Titolo XVIII- Igiene
Misure contro la proliferazione delle mosche**

Art. 117 Definizioni
Art. 118 Misure da adottare

**Titolo XIX- Igiene
Misure contro la proliferazione e diffusione delle zanzare**

Art. 119 Obblighi e divieti generali
Art. 120 Aziende produttive ed agricole
Art. 121 Deposito di pneumatici

**Titolo XX - Igiene
Misure contro la proliferazione di zecche**

Art. 122 Misure contro la proliferazione di zecche

**Titolo XXI - Igiene
Misure contro la proliferazione e diffusione di altri infestanti**

Art. 123 Controllo dei roditori
Art. 124 Misure contro la proliferazione dei piccioni ed altri volatili
Art. 125 Misure contro la proliferazione della processionaria
Art. 126 Misure contro la proliferazione di altri infestanti

**Titolo XXII - Igiene
Profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e misure di salvaguardia e di tutela del
benessere animale**

Art. 127 Competenze
Art. 128 Obbligo di notifica

- Art. 129 Provvedimenti e misure di vigilanza igienico sanitario e di profilassi veterinaria
Art. 130 Segnalazioni di morsicatura

Titolo XXIII - Igiene Detenzione e custodia di animali

- Art. 131 Detenzione di animali in centro abitato
Art. 132 Animali sinantropi in stato di libertà
Art. 133 Canili privati
Art. 134 Commercio di animali d'affezione o esotici
Art. 135 Esercizi di toelettatura animali
Art. 136 Smaltimento carcasse animali d'affezione – cimiteri per piccoli animali d'affezione

Titolo XXIV- Igiene Tutela del benessere animale

- Art. 137 Principi generali
Art. 138 Definizioni
Art. 139 Competenze del Comune
Art. 140 Ambito di applicazione
Art. 141 Disposizioni generali sulla detenzione di animali
Art. 142 Maltrattamento di animali
Art. 143 Trasporto di animali
Art. 144 Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
Art. 145 Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti
Art. 146 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
Art. 147 Abbandono di animali
Art. 148 Avvelenamento di animali
Art. 149 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
Art. 150 Divieto di accattonaggio con animali
Art. 151 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
Art. 152 Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, sottopassi e cartellonistica
Art. 153 Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio
Art. 154 Pet therapy e cani per disabili
Art. 155 Norme specifiche di tutela del cane
Art. 156 Norme specifica di tutela del gatto
Art. 157 Norme specifiche per la tutela dei volatili
Art. 158 Norme specifiche per la detenzioni degli equini
Art. 159 Norme specifiche di tutela nella detenzione degli animali esotici
Art. 160 Detenzione di ovini e caprini
Art. 161 Danni al patrimonio pubblico
Art. 162 Responsabilità civile

Titolo XXV - Igiene Tutela dell'ambiente

- Art. 163 Principi generali
Art. 164 Tutela delle acque dall'inquinamento
Art. 165 Competenze
Art. 166 Vigilanza sugli scarichi
Art. 167 Requisiti delle acque destinate ad uso potabile
Art. 168 Funzioni del Servizio Idrico Integrato
Art. 169 Dotazione idrica degli edifici

Art. 170 Prevenzione della legionellosi
Art. 171 Inattivazione chiusura dei pozzi
Art. 172 Pozzi domestici di uso non potabile
Art. 173 Regolamentazione del consumo di acqua potabile
Art. 174 Gestione dei rifiuti
Art. 175 Compostaggio domestico dei rifiuti umidi
Art. 176 Abbandono di siringhe e materiali infetti
Art. 177 Caratteristiche dei serbatoi interrati
Art. 178 Dismissione dei serbatoi interrati
Art. 179 Qualità dell'aria
Art. 180 Industrie insalubri
Art. 181 Controllo sulle industrie insalubri
Art. 182 Attivazione di nuova attività insalubre
Art. 183 Inconvenienti igienico sanitari ed ambientali
Art. 184 Funzioni del Comune
Art. 185 Competenze dell'azienda ULS e dell'ARPAV
Art. 186 Misure per il controllo dell'emissione, sollevamento e diffusione di polveri
Art. 187 Misure contro la produzione di emissioni maleodoranti
Art. 188 Rumore e regolamentazione attività temporanee
Art. 189 Materiali contenenti amianto
Art. 190 Monitoraggio dei manufatti contenenti amianto
Art. 191 Manufatti in stato di degrado o possibilità di dispersione di fibre
Art. 192 Interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto
Art. 193 Procedure operative per le operazioni di confinamento
Art. 194 Procedure operative per il trattamento superficiale (incapsulamento)
Art. 195 Procedure semplificate per piccole quantità di manufatti (micro raccolta)
Art. 196 Sanzioni

Titolo XXVI - Igiene
Disposizione transitorie e finali

Art. 197 Sequestro e custodia di cose
Art. 198 Abrogazione di norme preesistenti
Art. 199 Entrata in vigore del Regolamento

Titolo I - POLIZIA LOCALE
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Locale

- 1) La Polizia Locale è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dal Comune, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da Leggi o Regolamenti.
- 2) Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono, anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.
- 3) Sono provvedimenti di Polizia Locale le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di polizia locale

- 1) Il Sindaco o Assessore delegato impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di Polizia Locale.
- 2) Il Servizio di Polizia Locale viene attuato dal Responsabile del Servizio competente, nominato dal Sindaco, da qui in avanti chiamato Responsabile del Servizio, e dal Personale della Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di Legge o di Regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni del Comune e di accertare determinati fatti.
- 3) Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24/11/1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall'Autorità.
- 4) Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri provvedimenti

- 1) Le richieste dei provvedimenti previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Comune con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
- 2) Per decidere sulla richiesta, il Responsabile del Servizio si avvale degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.
- 3) Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Responsabile del Servizio, all'occorrenza, ha facoltà di invitare a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando all'uopo un termine non superiore a sessanta (60) giorni.
- 4) Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato su richiesta dell'interessato per giustificati motivi e particolarmente quando per l'utilizzazione del provvedimento si renda necessario l'approntamento di locali o la esecuzione di lavori.
- 5) I provvedimenti vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti.
- 6) Secondo l'ordinamento interno del Comune i provvedimenti si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo senza pregiudizio per i diritti di terzi e con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.
- 7) Il Responsabile del Servizio può subordinare il rilascio o la validità di alcuni provvedimenti:
 - a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;
 - b) a collaudi statici o a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente.

- 8) Nel testo dei provvedimenti o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4 - Esibizione e validità dei provvedimenti

- 1) I provvedimenti di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
- 2) Essi devono comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.
- 3) In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, può essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
- 4) I provvedimenti scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito .
- 5) Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.
- 6) Qualora il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, il rinnovo del provvedimento può essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato.

Art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei provvedimenti

- 1) Salve speciali disposizioni di legge, i provvedimenti rilasciati dal Comune possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal provvedimento stesso o dalla normativa vigente, possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo per il pubblico interesse; possono inoltre essere revocati in caso di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal provvedimento o dalla normativa vigente.
- 2) La sospensione e la revoca dei provvedimenti sono adottate con motivato provvedimento del Responsabile del Servizio.
- 3) Il provvedimento si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione del Comune.
- 4) I provvedimenti revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato .
- 5) Il Responsabile del Servizio può disporre che gli atti relativi ai provvedimenti sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.
- 6) Il Responsabile del Servizio può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato.

Titolo II - POLIZIA LOCALE
NETTEZZA - DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 6 - Disposizioni generali

- 1) Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.
- 2) E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
- 3) Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere al ripristino o alla rimessa in uno stato decoroso.
- 4) E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti in tutto il territorio comunale - sia nelle aree pubbliche che private - se non nei posti autorizzati al conferimento e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dal presente Regolamento.

Art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

- 1) E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino con qualsiasi provvedimento area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
- 2) I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di porta - rifiuti idonei.

Art. 8 - Cura e manutenzione di scarpate, fossi, canali, estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

- 1) Ferme restando le particolari disposizioni di legge vigenti in materia a tutela delle strade e delle acque, i proprietari di scarpate e fossi lungo le strade sono tenuti alla cura e manutenzione degli stessi, per la parte di loro competenza, impedendo scoscendimenti del terreno.
- 2) I proprietari e conduttori di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via devono provvedere alla pulizia e cura dei giardini ed aree verdi, con particolare riguardo alla potatura di siepi e piante crescenti o poste lungo recinzioni, muri di cinta, scarpate e fossi in modo da non ostacolare o impedire il corretto transito e la visibilità ai veicoli, ai ciclisti o ai pedoni in particolar modo in prossimità degli incroci stradali o delle intersezioni con le piste ciclabili, come previsto dal Codice della strada.
- 3) I proprietari devono altresì occuparsi con periodicità dello sfalcio delle erbe per impedire il danneggiamento del suolo pubblico e dell'attività di trattamento contro il proliferare delle malattie delle piante e degli insetti, come ad es. il c.d. bruco americano.
- 4) Devono inoltre:
 - a) mantenere le siepi e le alberature in modo da non restringere o danneggiare la strada,
 - b) tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalle distanze e dalle angolature necessarie,
 - c) provvedere alla rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi e ramaglie caduti sul piano stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.

Art. 9 - Atti contrari al decoro e alla decenza

- 1) In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati.
- 2) Salvo quanto previsto in materia dalle norme igienico - sanitarie, la balneazione ed il nuoto restano vietati nei laghi e nei corsi d'acqua prospicienti le aree pubbliche.

Art. 10 - Manutenzione degli edifici

- 1) I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, devono:
 - a) tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
 - b) curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
 - c) provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici;
 - d) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo;
 - e) eseguire le necessarie manutenzioni strutturali dell'edificio, in particolare del tetto, dei cornicioni e delle torrette dei camini, qualora comportanti pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 11 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

- 1) Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
- 2) Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune può provvedere alla immediata eliminazione delle deturpazioni.
- 3) Resta in ogni caso obbligo dei proprietari, o di chi abbia diritti sull'immobile, provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco; le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 12 - Distribuzione di manifesti

- 1) Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
- 2) La distribuzione dei materiali sopraddetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Art. 13 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

- 1) Senza autorizzazione del Responsabile del Servizio è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.
- 2) Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.
- 3) Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 14 - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

- 1) La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non possono essere lavati, stesi all'aria o comunque esposti fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dal Comune.
- 2) E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via .
- 3) Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 15 - Battitura di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.
- 2) Tali operazioni possono essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio con apposita ordinanza.

Art. 16 - Pulizia di entrate, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni

- 1) La pulizia delle entrate, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
- 2) Il Responsabile del Servizio può stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 17 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

- 1) Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature o rifiuti di qualsiasi natura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
- 2) I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione liquidi sul suolo pubblico.
- 3) Le acque piovane devono essere raccolte mediante grondaie e non potranno in alcun modo provocare stillicidio sull'area pubblica .

Art. 18 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

- 1) I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari che sono previsti dall'apposito Regolamento di conferimento raccolta e smaltimento.
- 2) E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze e nei fossi stradali o nei corsi d'acqua e in ogni altro luogo non consentito.
- 3) Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, devono avvenire secondo quanto stabilito dal Regolamento di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 4) Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo; resta comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.
- 5) Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi e dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni.

Art. 19 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e altre cose maleodoranti e concimazione di terreni

- 1) Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle e allevamenti in genere o comunque maleodoranti, devono attenersi alle condizioni e modalità stabilite dal presente Regolamento o da altri Regolamenti Comunali.
- 2) Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con prodotti maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Art. 20- Trasporto di materiali di facile dispersione

- 1) Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o simili, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Art. 21 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

- 1) I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli accessi degli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.
- 2) Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetti al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente

- devono provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.
- 3) Le operazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.
 - 4) Le operazioni di scarico della neve dai tetti, che comportano interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale che stabilisce, di volta in volta, l'orario relativo e le eventuali cautele.
 - 5) E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere liquidi che possono gelare.
 - 6) La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non deve in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

Art. 22 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

- 1) E' vietato eseguire il carico ed il deposito, anche temporanei, sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o altri materiali di sterramento.
- 2) Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, possono essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dal Comune o dalle altre autorità indicate dalla legge.
- 3) Senza apposita autorizzazione, è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.
- 4) Il Responsabile del Servizio può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito o che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato.
- 5) I trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, devono provvedere alla rimozione del materiale depositato.
- 6) In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio, a spese del trasgressore.

Art. 23 - Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere

- 1) Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia a persone e cose.
- 2) Coloro che, a causa della loro attività, devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e operare in modo conforme alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
- 3) Nei centri abitati e' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale.
- 4) Al fine di evitare l'ulteriore propagazione di insetti infestanti, è consentito bruciare i rami con i nidi di tali insetti.
- 5) I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere, i condizionatori d'aria e gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da non creare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

Art. 24 - Altri comportamenti vietati

- 1) In tutto il territorio del Comune, resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a. eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
 - b. gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri od altri oggetti;
 - c. collocare e appendere, senza apposito provvedimento, addobbi, festoni, luminarie;
 - d. lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
 - e. eseguire qualsiasi giuoco, che possa costituire pericolo o molestia, fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - f. effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
 - g. depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
 - h. entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
 - i. sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui

- corrimano, sui parapetti dei ponti;
- j. arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
 - k. sdraiarsi o salire sulle panchine.
 - l. chiedere l'elemosina, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori o animali;
 - m. alimentare o catturare in qualsiasi modo tortore e altri animali di città;
 - n. incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli a infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo specifico;
 - o. abbandonare bottiglie, lattine, bicchieri di qualsiasi materiale e contenitori di qualsiasi genere nelle aree pubbliche e, in generale, su tutto il territorio comunale;
- 2) Resta altresì vietato condurre, nei luoghi indicati dal Responsabile del Servizio con apposita ordinanza e opportuna segnaletica, animali molesti o che possono sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio e dedicate a specifiche attività (es. area gioco bambini).
 - 3) Fermo restando il rispetto delle esigenze di igiene e di sicurezza, sono esclusi da taluni divieti i cani - guida che accompagnano i ciechi.
 - 4) E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale e in qualunque periodo dell'anno, di somministrare cibo di qualunque natura ai colombi che stazionano nel territorio comunale.
 - 5) E' altresì vietato l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili a detti animali (ad esempio, nei mercati).
 - 6) Sono esclusi dal presente provvedimento tutti gli allevatori di colombi domestici e viaggiatori, regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività.
 - 7) Autorizzazioni in deroga al presente articolo possono essere concesse in ragione di particolari situazioni ambientali o sociali.

Art. 25 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

- 1) In tutto il territorio comunale, è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.
- 2) La sosta delle carovane dei nomadi può essere consentita solo negli spazi eventualmente stabiliti dal Comune con apposito provvedimento.

Titolo III - POLIZIA LOCALE QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 26 - Disposizioni di carattere generale

- 1) In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo o alle occupazioni altrui.
- 2) Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi di giuoco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari per accedere e frequentare detti sedi.

Art. 27 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie, riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso all'Amministrazione comunale almeno sette giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento fatta eccezione per i cortei funebri.
- 2) Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti di circolazione, l'avviso al Sindaco deve essere dato almeno quindici giorni prima.
- 3) Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali per i quali si applica la normativa vigente in materia.

Art. 28 - Cimiteri

- 1) All'interno dei cimiteri vanno tenuti comportamenti rispettosi evitando schiamazzi .
- 2) E' vietato accedere con veicoli all'interno dei cimiteri comunali.
- 3) Sono esclusi dal divieto:
 - a) i veicoli del Personale incaricato della preparazione ed esecuzione dei servizi funebri;
 - b) i veicoli che accompagnano persone con difficoltà di deambulazione munite del contrassegno previsto dal Codice della strada, a condizione che i percorsi interni siano idonei al transito di quelli utilizzati e non sia arrecato danno alcuno;
 - c) le biciclette possono essere portate a mano ma non devono essere appoggiate ai loculi , tombe o arredi funerari.
- 4) I fiori e altro materiale deteriorabile devono essere conferiti negli appositi contenitori.
- 5) I recipienti per l'acqua vanno depositati nelle apposite ceste.

Art. 29 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

- 1) Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolveri, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio, televisori, video giochi, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto, con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Art. 30 - Impianto e uso di macchinari

- 1) L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre fastidiose emanazioni.

Art. 31 - Segnalazioni sonore e sirene

- 1) Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore e sirene.
- 2) Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.
- 3) Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore

a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 32 - Dispositivi sonori di allarme

- 1) L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti prima dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli ect.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
- 2) I segnali di allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possono confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 33 - Attività rumorose vietate

- 1) Sono vietate:
 - a) le grida dei venditori di merce in genere;
 - b) la pubblicità sonora;
 - c) l'uso di amplificatori sonori;
 - d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
- 2) Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.
- 3) Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
- 4) Attività rumorose, diverse da, quelle sopra indicate, possono essere individuate e disciplinate, dal Responsabile del Servizio, con apposita ordinanza con cui possono essere disposte speciali o particolari prescrizioni.

Art. 34 - Attività professionali rumorose e incombode

- 1) Le attività produttive compatibili con l'insediamento nei centri abitati sono tenute a presentare all'Amministrazione Comunale, almeno 30 giorni prima dell'insediamento, una relazione tecnica sul tipo di attività svolta, macchinari utilizzati e orari di esercizio.
- 2) Il Responsabile del Servizio, in considerazione della specificità del luogo, la facoltà di prescrivere gli accorgimenti tecnici necessari per l'abbattimento del rumore e per evitare il disturbo della quiete pubblica.
- 3) L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incombode, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti con ordinanza del Responsabile del Servizio.
- 4) Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate alla Industria e all'Artigianato.
- 5) Devono comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
- 6) L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti industriali o artigiani, deve rientrare nei limiti previsti dalla zonizzazione acustica vigente nel territorio comunale, redatta ai sensi della normativa di settore e con i criteri di misura in essa previsti.
- 7) Tale precetto vale le emissioni sonore presenti sia all'interno che propagate all'esterno degli ambienti di lavoro.
- 8) I limiti della normale tollerabilità sono stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 35 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose

- 1) La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto possono essere accertati d'ufficio mediante Tecnico incaricato oppure con l'ausilio dei competenti uffici dell'ARPAV.
- 2) Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare o a ridurre il rumore ed il disturbo.

Art. 36 - Trasporto di oggetti in luogo pubblico

- 1) Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve esser fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
- 2) Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci e simili, devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
- 3) Gli oggetti rigidi come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente, devono venir sorretti da almeno due persone.
- 4) Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 37 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi in luogo pubblico

- 1) E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo consentito.

Art. 38 - Deposito di biciclette e di altri veicoli a mano

- 1) Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possono arrecare intralcio.
- 2) I mezzi di cui al comma precedente, quando arrecano intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, devono essere rimossi dagli agenti della Polizia Locale o da altro funzionario autorizzato e depositati in idoneo locale del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse e della relativa sanzione.

Art. 39 - Degrado di parti od accessori di fabbricati

- 1) Ogni edificio e le relative pertinenze devono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
- 2) Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.
- 3) Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari, a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso al Comune.
- 4) Il Comune, in caso di urgente necessità, adotta le misure ed i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi è tenuto a provvedere.

Art. 40 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili, in luoghi privati

- 1) Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati, anche occasionalmente, su balconi e terrazzi o appesi alle pareti, devono esser assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che cadano su luoghi pubblici o di uso comune.
- 2) L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato, deve esser fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati o di pubblico transito.

Art. 41 - Protezioni in occasione di lavori

- 1) I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano, sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori cadano sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 42 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

- 1) I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1.20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
- 2) Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 43 - Apertura di botole e chiusini

- 1) E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
- 2) Le operazioni indicate nel comma precedente vanno autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 44 - Pitture e verniciature fresche

- 1) Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, devono esser opportunamente segnalati o riparati.

Art. 45 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 e seguenti, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve esser effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
- 2) Tali impianti, anche se effettuati su aree private, devono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
- 3) I bracci delle gru, nei momenti di inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento e devono rimanere dentro la proprietà privata.
- 4) Resta salvo quanto previsto dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per la prevenzione di infortuni come stabilite dal T.U. Sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46 - Carichi sospesi

- 1) Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono esser effettuate senza autorizzazione del Comune.
- 2) Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire .

Art. 47 – Recinzioni

- 1) Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati.

Art. 48 - Luminarie e cavi elettrici

- 1) Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono esser installati previa autorizzazione del Comune.

- 2) Le installazioni di cui al comma precedente devono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

Art. 49 – Manomissione ed imitazione di segnali

- 1) E' vietato, alle persone non autorizzate, usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi in uso agli agenti addetti alla viabilità o ai veicoli di soccorso o distruggere intenzionalmente i segnali stradali o apporre adesivi o manifesti.

Art. 50 - Detenzione e deposito di materie infiammabili

- 1) Salvo quanto espressamente disposto dalle vigenti disposizioni di legge e regolare autorizzazione, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita.
- 2) E' vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o di esercizio.
- 3) Per disciplinare quanto stabilito dal precedente comma, il Comune, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, con apposita ordinanza può vietare o stabilire apposite modalità per la detenzione ed il deposito dei suddetti materiali.

Art. 51 - Impianti, contatori e bombole del gas

- 1) Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, devono essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza ed avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.
- 2) Il titolare o l'utente dell'impianto deve avere una dichiarazione, compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato, da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.
- 3) Salvo diverse disposizioni di legge, previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.
- 4) E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole, con peso specifico del gas superiore a 0,8, in locali interrati o semi-interrati.
- 5) Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e alla struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 52 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

- 1) Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizio od amministrano condomini, devono collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm 10x20 contenente la scritta: "*in caso di emergenza chiamare.....* " seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Art. 53 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

- 1) Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
 - a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
 - b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possono esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
 - c) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
 - d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze

infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;

- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possono essere causa di inquinamento o di incendio;
 - f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.
- 2) Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione di incendi, nonché dall'art. 36 e dall'art. 121 del presente Regolamento e dalla lettera c) del comma precedente, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati ed insistenti al suolo.
- 3) Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie, a difesa della proprietà altrui, deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi.

Art. 54 - Uso delle risorse idriche potabili

- 1) Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, al fine di evitare disagi alla collettività, il Sindaco può vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Titolo IV - POLIZIA LOCALE
COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 55 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

- 1) Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi ed i relativi laboratori, devono esser mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando sono aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
- 2) Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.
- 3) Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso devono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
- 4) Le tende in genere, interne o esterne, devono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 56 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

- 1) Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.
- 2) Le esposizioni di vegetali, destinati all'alimentazione, è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o spellamento.
- 3) Le merci di cui ai commi precedenti debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cento (100) cm dal suolo e il banco di esposizione deve distare almeno metri 3 dal ciglio stradale.

Art. 57 - Carta da avvolgere

- 1) Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Art. 58 - Limiti per il commercio itinerante senza posto fisso

- 1) E' vietato il commercio in forma itinerante nei luoghi indicati nel piano comunale di commercio su aree pubbliche.

Art. 59 - Contegno degli esercenti il commercio

- 1) Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.
- 2) E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giuochi o scommesse.
- 3) Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti e, quando occorra, grembiuli, camici, copricapo ed altri indumenti, decorosi e puliti, in particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti intrisi di sangue.
- 4) Resta vietato agli esercenti litigare in modo animato tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.
- 5) In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Comune può sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.

Art. 60 - Chiusura temporanea di negozi, laboratori, esercizi pubblici e di altri locali che erogano servizi al pubblico

Salvo fondati motivi di impossibilità, la chiusura temporanea di negozi, laboratori, esercizi pubblici e di altri locali che erogano servizi al pubblico deve essere resa nota con apposito manifesto esposto in luogo ben visibile che deve rimanere esposto fino alla riapertura del locale.

Art. 61 – Apparecchi radio televisivi

- 1) L'installazione ed il funzionamento di apparecchi radio, televisivi e di riproduzione sonora e visiva all'interno di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e in pubblici esercizi non deve costituire elemento di disturbo della quiete pubblica, avuto riguardo all'ubicazione dell'esercizio stesso rispetto agli insediamenti abitativi.

Art. 62 – Trattenimenti

- 1) La realizzazione di trattenimenti musicali, danzanti e simili, in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale, all'esterno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta a SCIA – segnalazione certificata inizio attività - o ad autorizzazione del Comune.
- 2) L'esercizio di dette attività deve essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il volume sonoro non deve in alcun modo arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica;
 - b) l'attività di trattenimento deve cessare entro le ore 23,00 fatte salve le eventuali deroghe;
 - c) gli impianti elettrici devono essere realizzati da personale abilitato ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - d) non deve essere corrisposto alcun compenso da parte degli avventori in occasione dei trattenimenti suesposti, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia sotto forma di maggiorazione del prezzo delle consumazioni.

Art. 63 – Attività temporanee

- 1) Le attività temporanee, quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi, devono essere autorizzate, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione comunale redatta ai sensi della normativa vigente, dal Comune, il quale stabilisce le opportune prescrizioni (orario, tipologia delle attrezzature usate, programma dell'attività, limitazioni varie e quant'altro utile per le specifiche situazioni) per limitare l'inquinamento acustico, sentito, se del caso, il competente servizio dell'ASL .

Titolo V - POLIZIA LOCALE
NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 64 - Accertamento - contestazione e definizione delle trasgressioni

- 1) Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico della legge comunale e provinciale e della legge 24/11/1981 n.689.

Art. 65 – Rimessa in pristino

- 1) Quando la trasgressione ha arrecato danni al Comune, il Responsabile del Servizio può ordinare, al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile, la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.
- 2) In caso di inadempimento, il Responsabile del Servizio può far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitandone le spese agli interessati.

Titolo VI - POLIZIA LOCALE SANZIONI

Art. 66 – Sanzioni

- 1) Ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/1981 , il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica o contestazione della violazione di un importo pari alla terza parte del massimo oppure al doppio del minimo, se più favorevole.
- 2) Elenco delle sanzioni in base alle diverse fattispecie:
 - art. 4 - Esibizione dei provvedimenti da Euro 25,00 a Euro 150,00
 - art.6 – Disposizioni generali da Euro 100,00 a Euro 500,00
 - art. 7 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici da Euro 50,00 a Euro 500,00
 - art. 8 – Cura e manutenzione di scarpate, fossi, canali, estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 9 Atti contrari al decoro e alla decenza da Euro 75,00 a Euro 500,00 -
 - art. 10 - Manutenzione degli edifici da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 11 – commi 1) e 2) - Deturpamento di edifici pubblici e privati da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 12 – Distribuzione di manifesti da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 13 – Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico da Euro 25,00 a Euro 250,00
 - art. 14 – Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni da Euro 25,00 a Euro 250,00
 - art. 15 - Battitura di panni e tappeti da Euro 25,00 a Euro 150,00
 - art. 16 - Pulizia di entrate, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni da Euro 50,00 a Euro 250,00
 - art. 17 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art.18 - Deposito ed asporto rifiuti solidi urbani da Euro.75,00 a Euro 500,00
 - art.19 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e altre cose maleodoranti e concimazione di terreni da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 20 - Trasporto materiali di facile dispersione da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 21 - Sgombero dalle e dalle formazioni di ghiaccio da Euro 25,00 a Euro 250,00
 - art. 22 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 23 - Emissione di fumo ed esalazioni - polvere da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 24 - Altri comportamenti vietati da Euro 25,00 a Euro 250,00
 - art. 25 – Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 26 – Disposizioni di carattere generale da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 27 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni da Euro 35,00 a Euro 250,00
 - art. 28 - Cimiteri da Euro 35,00 a Euro 250,00
 - art. 29 - Rumori e suoni nelle abitazioni o in altri locali da Euro 25,00 a Euro, 250,00
 - art 30 - Impianto e uso di macchinari da Euro 35,00 a Euro 250,00
 - art. 31 e 32 - Segnalazioni sonore e sirene – dispositivi sonori di allarme da Euro 25,00 a Euro 250,00
 - art. 33 - Attività rumorose vietate da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 34 – Attività professionali rumorose e incomode da Euro 300,00 a Euro 900,00 (Sanzione della L.R. 21/99)
 - art. 36 – Trasporto di oggetti in luogo pubblico da Euro 25,00 a Euro 250,00
 - art. 37 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi in luogo pubblico da Euro 100,00 a Euro 250,00
 - art. 38 - Deposito di biciclette e di altri veicoli a mano da Euro 25,00 a Euro 150,00
 - art. 39 – Degrado di parti od accessori di fabbricati da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 40 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili, in luoghi privati da Euro 25,00 a Euro 150,00
 - art. 41 - Protezioni in occasione di lavori da Euro 100,00 a Euro 500,00
 - art. 42 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse da Euro 100,00 a Euro 500,
 - art. 43 – Aperture di botole e chiusini da Euro 75,00 a Euro 500,00
 - art. 44 - Pitture e verniciature fresche da Euro 25,00 a Euro 150,00

- art.45 - 46 - Installazione di tralicci,gru ed altri impianti di sollevamento da Euro 100,00 a Euro 500,00
- art. 47 - Recinzioni da Euro 100,00 a Euro 500,00
- art. 48 - Luminarie e cavi elettrici da Euro 50,00 a Euro 500,00
- art. 49 - Manomissione ed imitazione di segnali da Euro 100,00 a Euro 500,00
- art. 50 e 51 - Detenzione e deposito materie infiammabili e impianti, contatori e bombole gas da Euro 100,00 a Euro 500,00
- art. 52 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza da Euro 25,00 a Euro 250,00
- art. 53 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni da Euro 75,00 a Euro 500,00
- art. 54 - Uso delle risorse idriche potabili da Euro 50,00 a Euro 500,00 - Uso delle risorse idriche potabili
- art. 55 - Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita da Euro 50,00 a Euro 500,00
- art. 56 comma 1) – esposizione di derrate all'esterno dei negozi – da Euro 25,00 ad Euro 75,00 per ogni mq o frazione e con il limite massimo sanzionabile di 10 mq.
- art. 57 – Carta da avvolgere da Euro 50,00 a Euro 500,00
- art. 58 - Limiti per il commercio itinerante senza posto fisso da Euro 50,00 a Euro 500,00
- art. 59 - Contegno degli esercenti il commercio da Euro 25,00 a Euro 250,00
- art. 60 - Chiusura temporanea di negozi, laboratori, esercizi pubblici e di altri locali che erogano servizi al pubblico da Euro 25,00 a Euro 250,00
- art. 61 - Apparecchi radio televisivi da Euro 75,00 a Euro 500,00
- art. 62 - Trattenimenti da Euro 75,00 a Euro 500,00
- art. 63 - Attività temporanee da Euro 75,00 a Euro 500,00

Titolo VII - POLIZIA RURALE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 67 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale

- 1) Il servizio di Polizia Rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici nell'interesse generale dell'attività agraria e della vita sociale nelle campagne, nonché la vigilanza per la salvaguardia e manutenzione di fossi, rii ed opere a difesa del territorio.
- 2) Il presente Regolamento si applica nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli o paesaggistico-ambientali nel Piano Regolatore Generale, ferma restando la tutela della proprietà fondiaria regolata dagli artt. 840 e seguenti del Codice Civile. Si applica, altresì, a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato che, a vario titolo, sono interessati da attività che di norma sono esercitate in ambito agricolo-rurale, così come definite dall'art. 2135 del C.C.
- 3) Un particolare rilievo è dato a tutte quelle norme attraverso le quali si cerca di realizzare la compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

Art. 68 - Organi preposti al servizio di polizia rurale

- 1) Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato ed è svolto dalla Polizia Locale, nonché dagli ufficiali ed agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le altre forze di Polizia, nonché per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.

Art. 69 – Ordinanze

- 1) Al Sindaco spettano i poteri che gli sono attribuiti in materia di igiene pubblica, per motivi di sanità, di sicurezza e ordine pubblico ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

Titolo VIII - POLIZIA RURALE
NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

Art. 70 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

- 1) I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o per la tutela dell'igiene pubblica.
- 2) Nei casi di inosservanza della norma di cui al comma precedente, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 71 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

- 1) Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, secondo le norme edilizie vigenti, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
- 2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
- 3) Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 84 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità imponga l'attraversamento del fondo stesso.
- 4) Per l'accesso ai fondi per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- 5) Il divieto di cui al presente articolo non riguarda gli agenti di bonifica e gli organi superiori, ai quali è consentito il libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di privati o consorziali, a sensi dell'art. 140 lett. i) del R.D. 368/1904, nonché per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo, come previsto dallo stesso articolo lettera e).

Titolo IX - POLIZIA RURALE PASCOLO - CACCIA – PESCA

Art. 72 - Pascolo degli animali

- 1) Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”.
- 2) Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente al fine di impedire lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi confinanti, pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia per le persone.
- 3) Durante le ore notturne il pascolo è permesso solo su fondi chiusi da recinzione fissa.
- 4) Il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, è vietato senza avere prima ottenuto espressa autorizzazione dal Comune.
- 5) Per il pascolo su fondi privati è necessario avere il permesso scritto del proprietario del fondo, che deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
- 6) E' consentito, fatte salve le disposizioni dell’art. 184 del Codice della Strada, il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e giustificati da motivi di trasferimento da un fondo all’altro. In tali occasioni, i conduttori di greggi o mandrie dovranno aver cura di impedire ammassamenti degli animali e, comunque, non occupare uno spazio di larghezza superiore a metà della carreggiata. Devono inoltre impedire sbandamenti degli animali dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe od alle strade.
- 7) Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell’ambito urbano.

Art. 73 - Sanzioni per pascolo abusivo

- 1) Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 commi 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, oltre che essere soggetto alle norme del presente Regolamento, è deferito dagli organi di vigilanza all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 636 e 637 del C.P..

Art. 74 - Limiti all’utilizzazione dei fondi per l’esercizio della caccia

- 1) I limiti all’utilizzazione dei fondi ai fini dell’esercizio venatorio sono normati dalla L. 11/02/1992 n. 157 e dalla L.R. 912/1993 n. 50.
- 2) Qualora il proprietario intenda vietare l’accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo seguendo le modalità di cui all’art. 15 della L. 157/92 fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale.
- 3) Non è consentito cacciare o pescare senza il possesso delle prescritte licenze.
- 4) Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con Leggi e Regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall’Amministrazione Provinciale.

Art. 75 - Allevamento di selvaggina

- 1) L’allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dall’Ente preposto, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.
- 2) Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

Art. 76 - Esercizio della pesca

- 1) La pesca è disciplinata da Leggi e Regolamenti speciali, nonché dalle disposizioni stabilite dall’Amministrazione. Salvo quanto previsto da altre leggi in materia, non è consentito pescare senza le prescritte licenze.

Titolo X - POLIZIA RURALE AMBITI RURALI EDIFICATI

Art. 77 - Case rurali

- 1) Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
- 2) La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
- 3) Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
- 4) Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
- 5) L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
- 6) Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.
- 7) Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana defluita in modo da evitare danno alle strade.

Art. 78 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

- 1) Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura, devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal Regolamento comunale di fognatura.
- 2) I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità idonee in modo da non arrecare danni a terzi.

Art. 79 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

- 1) Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
- 2) I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico, devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
- 3) Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di prodotti da immagazzinare, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
- 4) E' vietato conservare indistintamente nei luoghi di deposito, derrate alimentari e mangimi, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari; è necessario pertanto distinguere gli alimenti destinati al consumo umano da quelli animali, destinando tali luoghi unicamente a quello scopo.
- 5) I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
- 6) I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi, secondo quanto previsto dalla normativa stessa.

Art. 80 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

- 1) I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, devono essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
- f) garantire protezione e benessere agli animali;
- g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.

Art. 81 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

- 1) I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303), dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs. 30.12.1992, n° 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs.1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999), nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richiede una valutazione di impatto ambientale.
- 2) I nuovi ricoveri zootecnici, devono essere realizzati in conformità alle norme dello strumento urbanistico generale ed alle altre specifiche normative di settore.
- 3) Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.
- 4) E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
- 5) Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

Art. 82 - Divieto di attivazione di allevamenti

- 1) Fatte salve le preesistenze, nelle zone individuate come edificabili, sia residenziali che produttive, che di uso pubblico, nel vigente strumento urbanistico generale comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini.
- 2) E' consentito detenere cani nella misura non eccedente i 5 capi adulti.

Art. 83 - Nuovi recinti per gli animali

- 1) I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
- 2) Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 84 - Depositi di foraggi e insilati

- 1) I nuovi depositi di foraggi ed insilati, devono essere realizzati nel rispetto delle normative e distanze previste dallo strumento urbanistico generale comunale.
- 2) E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi o paglia o comunque residui

infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

- 3) Per i depositi di prodotti da immagazzinamento è fatto obbligo di adottare idonee misure per ridurre nel modo maggiore possibile l'emanazione di odori molesti che possono creare disturbi.

Art. 85 - Stalle, concimaie e fienili

Le stalle e le concimaie devono essere costruite e mantenute secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico generale comunale.

Art. 86 - Depositi di esplosivi e infiammabili

- 1) Quando si devono costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da utilizzare per lavori agricoli, l'interessato deve sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 87 - Deflusso delle acque piovane

- 1) I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 88 - Servizi Igienici

- 1) Ogni casa deve essere fornita di servizio igienico che, a mezzo di condotti impermeabili, sbocchi in fosse biologiche e, ove tecnicamente possibile, è fatto obbligo l'allaccio alla pubblica fognatura.

**Titolo XI - POLIZIA RURALE
REGIME DELLE ACQUE, SIEPI E ARATURA TERRENI**

Art. 89 - Canali demaniali ed opere consortili, rete idrografica in ambito privato

- 1) Per la manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le Leggi statali e regionali vigenti e il “Regolamento Consortile per l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica”.
- 2) Per tutti i corsi d’acqua pubblici, classificati o non, e comunque per tutti gli alvei demaniali, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di ml. 10 da ambo i lati (derogabili a m 4.00 sub concessione consortile), commisurata alla necessità di permettere il passaggio dei mezzi atti alla manutenzione ordinaria e per eventuali interventi straordinari sul canale medesimo od anche possibili risagomature e rettifiche; per questo fine tale fascia deve essere mantenuta libera da ostacoli, manufatti, ivi compresi aggetti dei fabbricati, sporti di gronda e simili, alberature, colture agricole permanenti o avvicendate, recinzioni e depositi permanenti in genere.
- 3) Ogni opera, all’interno degli alvei stessi o della fascia di rispetto, è soggetta, ai sensi dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904, a formale concessione od autorizzazione dell’Ente di competenza (Genio Civile o Consorzio di Bonifica).
- 4) Tutti gli scarichi nei corpi idrici superficiali necessitano di ottenere il parere o l’autorizzazione rilasciato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio, in conformità al “Regolamento delle concessioni ed autorizzazioni precarie”.
- 5) Ogni intervento od azione in ambito irriguo o plurirriguo che interessi opere consorziali, dovrà essere conforme al “Regolamento consortile per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue”.
- 6) Ogni prelievo a fini irrigui da acque superficiali deve essere richiesto e autorizzato dal Genio Civile o dal Consorzio, ai sensi del R.D. 1775/1933.
- 7) L’irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
- 8) L’irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né, in ogni caso intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
- 9) In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2° del presente articolo, i proprietari o conduttori, a qualsivoglia titolo, dei terreni laterali sui quali si effettua l’irrigazione, devono collocare gli apparecchi per l’irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tali da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, e devono altresì realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l’acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
- 10) I soggetti che hanno l’onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.
- 11) Gli articoli che seguono stabiliscono gli obblighi cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all’ambiente ed alle proprietà pubbliche e private e, nel contempo, di tutelare i propri immobili e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.
- 12) Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: scoline, fossi, capofossi, tombinamenti.
- 13) Per “scoline” si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l’acqua in eccesso.
- 14) Per “fossi” si intendono i cavi - dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell’anno sono asciutti - che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.
- 15) Per “capofossi” si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall’estensione del bacino.
- 16) Per “ciglio” si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
- 17) Per “piede arginale” si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale.

- 18) Per “tombinamento” si intende la parziale copertura del fosso, o capofosso, con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l’attraversamento da ciglio a ciglio.
- 19) Per “alveo” si intende la parte di sezione trasversale di un corso d’acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

Art. 90 - Rete privata, distanze

- 1) Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall’art. 892 C.C., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 mt. a meno che il Consorzio di Bonifica, per specificità territoriali, non dia indicazioni diverse che prevedono distanze maggiori.
- 2) Le alberature e siepi esistenti, che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell’alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
- 3) Eventuali opere, da realizzare in prossimità della rete di scolo privata, devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità della stessa e la possibilità di effettuare agevolmente, con mezzi ordinari, le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi dovranno essere costruiti ad una distanza, non inferiore a mt. 4 dal ciglio, per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici. Distanze inferiori potranno essere prese in considerazione esclusivamente per la realizzazione di strutture (ad es. recinzioni, gazebo) facilmente amovibili.
- 4) Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell’opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina che deve essere a scarpa naturale, secondo l’angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno.
- 5) Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall’inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
- 6) Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall’inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.
- 7) Nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l’ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
 - a) mt. 2 dal ciglio dei capofossi;
 - b) mt. 1 dal ciglio dei fossi.

E’ auspicabile che le fasce di rispetto, indicate ai precedenti punti a) e b), siano coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti, nel rispetto delle distanze previste al comma 1.

Art. 91 – Rete privata, divieti assoluti e permessi

- 1) Nei fossi privati è vietato:
 - a) realizzare opere, di qualsiasi genere, che impediscano il regolare deflusso delle acque;
 - b) ingombrare l’alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
 - c) immettere scarichi di acque, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
 - d) eseguire piantagioni, di qualsiasi genere, sulle sponde ed all’interno dell’alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;
 - e) eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi e capofossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie per realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dall’Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e i regolamenti vigenti;

- f) ridurre il volume d'invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti che potranno essere consentiti, per l'accesso ai fondi o alle abitazioni, solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 8 mt., o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Art. 92 - Rete privata, manutenzione ed esercizio

- 1) I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti, ognuno per il suo tratto di competenza.
- 2) I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite, o mantenute, le opere di competenza dello Stato o della Regione.
- 3) E' auspicabile che i fossi che scaricano nella rete consortile arginata siano dotati, nel tratto terminale, di apposita valvola antiriflusso (porta a vento, clapèt), atta ad impedire la risalita delle acque di piena. La posa in opera, salvo diversa decisione del Consorzio di bonifica, e la successiva gestione/manutenzione di tale dispositivo è a totale carico del proprietario.
- 4) Il Comune riterrà obbligato alla manutenzione ed esercizio solidalmente il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc). In particolare, a proprie cura e spese, essi dovranno:
 - a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
 - b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e procedere al rizezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;
 - c) ripristinare, immediatamente, il regolare assetto idraulico dei fossi nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi delle ostruzioni;
 - d) rasare, per lo meno due volte l'anno, tutte le erbe che nascono nei fossi suddetti;
 - e) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie;
 - f) rimuovere, immediatamente, alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica che, per qualsivoglia causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle strade stesse;
 - g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive, poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
 - h) ripristinare, in quantità e qualità, tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 90, comma 1;
 - i) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla loro pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - j) eseguire l'immediata aratura dopo la trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate, lasciate in superficie, siano trasportate in grandi quantità nei fossi, provocandone l'intasamento.

Art. 93 - Rete privata, tombinamento di fossi, sistemazione di fossi insufficienti e costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi, sbarramenti irrigui

- 1) In base all'art. 115 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 17 del PTA, è vietato il tombinamento dei corsi d'acqua, salvo che per accesso ai fondi e lunghezza limitata (massimo 8 m e con diametro interno di almeno 80 cm) e per cause determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.
- 2) Fermo restando quanto stabilito all'art. 91, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere, di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.
- 3) I tombinamenti sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale.

- 4) Per i tombinamenti di fossi posti a servizio di uno o più fondi, che assolvono una funzione di particolare importanza (individuata nell'ambito del piano delle acque), è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di bonifica, cui va inoltrata richiesta di parere idraulico accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica illustrativa;
 - b) inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
 - c) rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
 - d) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - e) stato di progetto;
 - f) relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale;
 - g) rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino.
- 5) L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica della rete minore privata a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su specifica segnalazione.
- 6) Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta ad interventi che vanno a gravare nel fossato stesso, quali la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario resterà in carico al soggetto che ha eseguito le suddette opere. Ai sensi dell'Art. 913 del Codice Civile, al proprietario del fondo inferiore gravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.
- 7) Per i fossi adiacenti alle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, rizezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera, d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita Convenzione, ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.
- 8) Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.
- 9) In tal caso il Comune, con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R., assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli ugualmente la quota di competenza della spesa sostenuta.
- 10) Quest'ultima, verrà quantificata sul preventivo di spesa, fatta salva poi la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.
- 11) Se l'insufficienza di cui al precedente comma 4° è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto nei succitati artt. 90, 91, 92 o 93, commi da 1 a 3, con ordinanza del Responsabile del Servizio comunale competente, all'inadempiente verrà fatto obbligo di effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito dei relativi oneri.
- 12) La realizzazione di nuovi fossi e la modifica, trasposizione o chiusura di quelli esistenti, anche legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di bonifica.
- 13) Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire, ai margini dei nuovi fondi, almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.
- 14) Qualunque intervento che comporti una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico del territorio, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasformazione agraria, il cambio di destinazione d'uso del suolo, la trasformazione colturale da seminativo ad arboreo o da arboreo a seminativo, e che interessi un'area di almeno un ettaro di superficie, dovrà essere soggetto a parere idraulico favorevole da parte del Consorzio di bonifica Piave, previa produzione dei documenti di cui al precedente comma 4°. Tali interventi dovranno rispettare il principio dell'invarianza idraulica. Altri interventi minori non potranno, comunque, ridurre la capacità d'invaso del fondo, con particolare riferimento a fossi e scoline esistenti (anche se solo strettamente legati al fondo).
- 15) Nelle sistemazioni superficiali dei terreni (come ad esempio negli interventi di drenaggio tubolare), ove sia prevista l'eliminazione di scoline interne al fondo agricolo, il volume di invaso perso con l'interramento delle scoline esistenti dovrà essere recuperato tramite la ricalibratura e rizezionamento dei fossi perimetrali esistenti (privati) o la costruzione di un fossato capofosso, conservando la capacità di invaso delle scoline esistenti, o comunque non inferiore ad una capacità di invaso specifica di 200 mc/ha. Il capofosso di raccolta dovrà avere uno scarico puntuale. In corrispondenza con la rete di recapito, dovrà essere prevista una tubazione di diametro massimo 30 cm o predisposta

una paratoia con una bocca tarata sul fondo di diametro massimo di 30 cm (agendo direttamente sullo scudo della paratoia) dotata di griglia ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo, allo scopo di limitare la portata in uscita in occasione di precipitazioni meteoriche significative. Tale eventuale paratoia dovrà pertanto rimanere abbassata per i fini sopra esposti. In periodo irriguo di soccorso potrà essere ostruito il foro con opportuna porta di chiusura a tenuta.

La posizione e quota dei terminali di drenaggio nel canale o fossato non dovranno compromettere gli eventuali interventi di manutenzione ed espurgo futuri del corso d'acqua privato.

Per la realizzazione di interventi ai sensi del presente comma, è richiesto il parere idraulico favorevole del Consorzio di Bonifica.

Art. 94 – Rete privata, irrigazione

- 1) In deroga a quanto previsto al precedente art. 91 comma 1, nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati, per iscritto, al competente Ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) evitino di bloccare completamente l'alveo, permettano all'acqua irrigua di stramazzone verso valle, garantendo un minimo deflusso, e risultino compatibili con le altre esigenze colturali, in modo da assicurare un franco minimo agli appezzamenti più bassi;
 - b) vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
 - c) alla fine del singolo intervento irriguo siano rimossi da chi li ha posizionati;
 - d) sia garantita la costante sorveglianza e l'immediata apertura in caso di eventi piovosi intensi.La predetta comunicazione ha validità stagionale.

Art. 95 - Rete privata, violazioni, esecuzione forzata

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
- 2) Le violazioni al Regolamento stesso, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite con una sanzione.
- 3) Oltre al pagamento della sanzione prevista e a quanto già previsto dalla L.R. 12/2009, il Comune, sentito il competente Consorzio di bonifica, diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari.
- 4) Nel caso la trasgressione sia tale da costituire rilevante elemento di compromissione del regolare deflusso delle acque, il Responsabile del Servizio comunale competente potrà altresì disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori stessi.
- 5) L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

Art. 96 – Tutela delle siepi e del patrimonio arboreo

- 1) Il Comune tutela il patrimonio arboreo presente nel suo territorio.
- 2) Sono vietati l'estirpazione di siepi e filari di alberi nonché il taglio di alberi di particolare interesse storico o naturalistico.
- 3) Nella normale pratica di manutenzione delle siepi e dei filari, per ottenere legname, devono essere comunque mantenute, ad intervalli regolari, le piante più giovani in modo da conservare la siepe o il filare nel suo insieme.
- 4) Nel caso di manutenzione con attrezzatura meccanica, non si devono danneggiare i fusti delle piante.
- 5) La violazione al presente articolo comporta, oltre alle sanzioni previste, il ripristino dei luoghi con essenze arboree autoctone.
- 6) Al fine di preservare tale patrimonio arboreo e le specie animali che vi dimorano, e provvedere ad un monitoraggio della flora presente nel territorio comunale, l'Ufficio Tecnico comunale dovrà predisporre una cartografia, con indicate le zone a valenza naturalistica, che dovrà essere periodicamente aggiornata.

Art. 97 - Recisioni di rami protesi e radici

- 1) I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.
- 2) Quando, per impeto di vento o per qualsiasi altra ragione, venissero a cadere, sul piano stradale, alberi o rami d'albero piantati nei terreni laterali, al proprietario di essi è fatto obbligo di rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Art. 98 - Aratura dei terreni

- 1) I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare la regolare capezzagna per volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Titolo XII - POLIZIA RURALE
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 99 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

- 1) Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
 - a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, il Comune, d'intesa con i competenti Uffici regionali e provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fisiopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità di quanto stabilito dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
 - b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare al Comune, al competente Ufficio regionale o provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fisiopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
 - c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, non si può trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fisiopatologico competente per il territorio.

Art. 100 - Cartelli per esche avvelenate

- 1) È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possono recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso al Comune e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta «terreno avvelenato» o simile.

**Titolo XIII - POLIZIA RURALE
MALATTIE DEL BESTIAME**

Art. 101 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

- 1) I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria competente per territorio, di seguito U.L.S.S., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
- 2) A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
- 3) I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'U.L.S.S.

Art. 102 - Smaltimento di animali morti

- 1) L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente per territorio.

Art. 103 - Obbligo di denuncia

- 1) I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, e nella circolare n. 55, in data 5 giugno 1954, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità e successive modifiche.

Art. 104 - Igiene degli animali nelle stalle

- 1) Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate ed in buono stato di manutenzione.
- 2) Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.
- 3) È vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Titolo XIV - POLIZIA RURALE
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

Art. 105 - Colture agrarie, limitazioni

- 1) Ciascun proprietario di terreni può svolgere l'attività senza però creare pericolo od incomodo per i vicini e nell'osservanza delle norme di legge previste per speciali culture.
- 2) Qualora si renda necessario tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti riguardanti gli allevamenti di bestiame e le colture agrarie.

Art. 106 - Accensione di fuochi

- 1) La modalità di smaltimento di materiali vegetali è quella del conferimento negli appositi centri di raccolta.
- 2) Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, è consentita la combustione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole, da manutenzione di filari di alberi, di siepi o da attività di manutenzione di orti o giardini privati in zona agricola.
- 3) Le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione ad adeguata distanza da edifici di terzi o di via pubbliche, in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte della combustione.
- 4) Le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte della persona incaricata della combustione.
- 5) E' consentita la combustione, di materiali vegetali secchi nell'ambito delle manifestazioni della tradizione popolare, denominata Panevin, nel periodo dal 5 al 17 gennaio.

**Titolo XV - POLIZIA RURALE
SANZIONI**

Art. 107 - Omessa ottemperanza alle ordinanze

- 1) Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze attinenti i titoli dal VIII al XV del presente Regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punito con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) artt . 71 – 78 – 80 – 86 –98 – 101 da € 50,00 ad € 300,00
 - b) artt . 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 106 da € 80,00 ad € 480,00
 - c) artt. 89 – 96 da € 150,00 ad € 500,00
- 2) Per tutte le altre violazioni comprese tra il titolo VII e il titolo XIV e non indicate nella tabella di cui sopra, è applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

Titolo XVI - IGIENE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 108 - Ambiti della disciplina

- 1) Le seguenti disposizioni vengono adottate, ai sensi degli artt. 218 e 344 del TULLSS e dell'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di disciplinare l'esercizio delle competenze comunali in materia di salute e ambiente, definendo principi di riferimento, dettando norme complementari ed integrative alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni ed esigenze locali, stabilendo modalità d'azione e d'intervento.

Art. 109 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) salute: secondo quanto definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non la sola assenza di malattia o infermità; la salute costituisce un diritto fondamentale.
 - b) Tutela della salute: la promozione della salute e la prevenzione delle malattie.
 - c) Promozione della salute: processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. La promozione della salute va al di là dell'assistenza sanitaria e si realizza attraverso strumenti d'azione che sono:
 - costruire una politica pubblica per la salute;
 - creare ambienti favorevoli;
 - dare forza all'azione della comunità;
 - sviluppare le abilità personali;
 - riorientare i servizi sanitari.
 - d) Prevenzione delle malattie: strategia per ridurre i fattori di rischio di specifiche malattie e per aumentare i fattori di difesa dell'ospite, riducendone la suscettibilità.
 - e) Tutela dell'ambiente: controllo dei fattori fisici, chimici e biologici dell'ambiente che possono costituire pregiudizio per la salute ed il benessere umano, sia a livello di singolo individuo che di comunità e conservazione di un equilibrio dinamico tra le persone ed il loro ambiente.

Art. 110 – Competenze

Sono competenze del Comune:

- 1) Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla legislazione nazionale e regionale, il Comune esercita la competenza sulle funzioni amministrative nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, tramite l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di tipo autorizzativo, concessivo, prescrittivo, repressivo, sanzionatorio e cautelare, comprese le ordinanze contingibili e urgenti, in materia di igiene, sanità e tutela ambientale.
- 2) Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale. E' di sua competenza l'emanazione di tutti i provvedimenti ed atti che gli sono attribuiti dalle leggi e regolamenti, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica nell'ambito del territorio comunale, fatto salvo quanto espressamente attribuito dalla legislazione ad altri organi o Enti.
- 3) Spettano ai Responsabili dei competenti Servizi comunali l'adozione degli atti loro attribuiti dalle leggi in materia di tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento e dal presente Regolamento, nonché dei provvedimenti conseguenti alla loro violazione, compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
- 4) Il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi competenti, nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, si avvalgono dell'ARPAV e del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS quali organi consultivi, propositivi, di vigilanza e controllo in materia igienico-sanitaria ed ambientale, secondo le rispettive competenze e quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono competenze dell'Azienda ULSS:

- 5) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, diffuse e cronico degenerative;
- 6) igiene edilizia e delle strutture ad uso collettivo;
- 7) educazione sanitaria anche ad indirizzo nutrizionale;
- 8) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, relativa in particolare a:

- a) tutela della salute dei lavoratori dai fattori di rischio;
- b) antinfortunistica e controlli sulle attrezzature di lavoro;
- c) vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- d) igiene degli alimenti e della nutrizione, relativa in particolare alla tutela e al controllo dell'acqua ad uso potabile;
- e) sanità animale;
- f) igiene della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto e commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- g) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- h) il controllo e la vigilanza sulla commercializzazione, sull'utilizzo e sui depositi dei prodotti fitosanitari.

Sono competenze dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente:

- 1) l'effettuazione del controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
- 2) l'effettuazione del controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;
- 3) l'effettuazione dei controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonché gestire la rete unica regionale di controllo sulla radioattività ambientale;
- 4) l'effettuazione dell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali;
- 5) la formulazione di modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali;
- 6) l'effettuazione delle attività relative alla sicurezza impiantistica in ambienti di vita;
- 7) lo svolgimento delle funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;
- 8) la fornitura alla Regione ed agli Enti Locali del supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- 9) la fornitura alla Regione e agli Enti Locali il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;
- 10) la formulazione agli Enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;
- 11) la fornitura del supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi;
- 12) lo svolgimento delle attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radarmeteorologiche;
- 13) l'organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali e, in particolare, ai rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle Unità Locali Socio Sanitarie e con il Sistema Informativo Nazionale per l'Ambiente (S.I.N.A.).

Art. 111 – Deroghe

- 1) Il Sindaco ed i Funzionari degli uffici comunali, secondo quanto di propria competenza, possono ammettere deroghe al rispetto delle norme previste dal presente Regolamento solo per documentate e motivate esigenze o comprovate situazioni d'emergenza, inerenti alla salute e sicurezza pubblica e alla tutela dell'ambiente.
- 2) Qualora la necessità di deroga non venga ravvisata dall'Ente comunale o da altra Autorità pubblica, quale ULSS, ARPAV, Pubblica Sicurezza, la richiesta di deroga deve essere presentata al Sindaco o al Responsabile del Servizio competente in materia e deve essere corredata da tutta la documentazione atta a dimostrare l'esistenza di problematiche o emergenze tali da rendere necessaria l'individuazione di soluzioni alternative a quanto contemplato nel presente Regolamento,

comprehensive di accorgimenti atti a garantire la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari ed ambientali che la natura dell'attività da intraprendere o da ampliare richiede.

- 3) Le deroghe, che devono essere specificamente richieste ed opportunamente motivate, sono concesse previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV, secondo le rispettive competenze.

Art. 112 – Esecuzione d'ufficio

- 1) Nel caso in cui l'inosservanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento possa comportare il mantenimento di una situazione di pericolo per la salute pubblica, il Comune può attuare l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari; la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità previste dalla norme vigenti in materia.

Titolo XVII - IGIENE
MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEGLI INFESTANTI

Art. 113– Competenze

- 1) Spetta al Comune provvedere a tutte le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, che si rendano necessarie per la tutela della salute pubblica, in proprio o tramite incarico ad impresa autorizzata.
- 2) Nelle aree private, gli interventi spettano ai proprietari o a coloro che ne hanno l'uso effettivo.
- 3) Per ragioni di salute pubblica, il Comune può ordinare interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione in area privata.
- 4) L'ordinanza può prevedere, in caso di inosservanza, l'intervento sostitutivo da parte del Comune che può imporre a carico degli inadempienti l'onere dell'intervento e delle sanzioni comminabili.
- 5) L'Azienda ULSS svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e di vigilanza sulle suddette operazioni.

Art. 114 - Misure di sicurezza da adottare per gli interventi di disinfestazione

- 1) I prodotti disinfestanti utilizzati devono essere registrati dal Ministero della Sanità come presidi medico-chirurgici, preferendo quelli dotati di minore tossicità umana, animale, vegetale ed ambientale.
- 2) L'impiego deve avvenire secondo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalla schede tecniche e di sicurezza del prodotto, eliminando ogni possibile rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente.
- 3) Gli interventi devono essere effettuati nel periodo della giornata più idoneo, sia per efficacia che per motivi di sicurezza e tutela della salute pubblica, previa idonea informazione della popolazione sull'orario di trattamento.
- 4) Qualora l'intervento sia effettuato tramite esche, queste devono essere rese assolutamente inaccessibili all'uomo ed agli animali domestici.

Art. 115 - Misure preventive contro la proliferazione degli infestanti.

- 1) Al fine di prevenire l'annidamento e la proliferazione di infestanti è vietato accumulare, scaricare e deporre rifiuti, sia in suolo pubblico che privato, al di fuori dei contenitori appositamente predisposti.
- 2) I cortili e le aree scoperte devono essere mantenuti puliti e sgombri da erbacce, sterpi, vegetazione incolta, rifiuti o accatastamenti, a cura del proprietario o del conduttore; in area urbana, prati e giardini devono essere mantenuti regolarmente sfalciati.
- 3) E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da foglie, rami, pigne e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli o compromettano la leggibilità dei segnali o creino pericolo alla circolazione.
- 4) I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, i marciapiedi e i canali di scolo o di irrigazione.
- 5) Deve essere, inoltre, evitato il ristagno di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, anche tramite adeguata manutenzione di fossi e scoline dei quali è vietato l'interramento.
- 6) Le sponde di fiumi, canali, fossi stradali o di campagna e le scoline devono essere mantenuti puliti e sfalciati a cura dei proprietari o di chi ne ha l'effettiva disponibilità.
- 7) Le aree aperte ed i cortili non presidiati devono essere, quando possibile, recintati al fine di impedirvi lo scarico di rifiuti.

Art. 116– Obbligo di adeguamento

- 1) Le disposizioni di cui al presente titolo, riguardanti le caratteristiche edili e strutturali e le distanze dalle abitazioni e confini di proprietà delle strutture edilizie e degli spazi destinati al ricovero degli animali ed alla raccolta e stoccaggio delle deiezioni e derivati, si applicano, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a tutti gli atti di nuova presentazione o di variazione.

Titolo XVIII - IGIENE
MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE MOSCHE

Art. 117 – Definizioni

- 1) Fertilizzante organico naturale: deiezioni o letami di qualunque genere, liquidi o solidi, non deodorizzati o deodorati, maturati o non maturati, provenienti da qualsivoglia tipo di allevamento animale.
- 2) Compost: fertilizzante organico ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllata di scarti provenienti dalla raccolta differenziata della frazione umida del rifiuto solido urbano e/o dalla raccolta del verde.
- 3) Letame: effluente solido palabile costituito dall'insieme delle deiezioni e delle lettiere del bestiame che consente di formare cumuli, contenenti dal 18 al 30% di sostanza secca in funzione della maturazione che non deve, comunque, essere inferiore a tre mesi.
- 4) Liquame: fluido derivante dalla mescolanza, senza lettiera, di feci e urine, con l'aggiunta di acque di lavaggio e di bevanda nel quale la sostanza secca si mantiene al di sotto del 10%; le caratteristiche possono essere molto variabili in funzione del tipo di alimentazione, della quantità di acque da abbeverata e soprattutto della quantità di acqua utilizzata nella pulizia dei ricoveri.
- 5) Liquiletame: fluido denso costituito dalla mescolanza di feci e urine con materiali della lettiera, oltre che con acque di lavaggio e di bevanda; la sostanza secca è per lo più compresa tra il 10-20% (in genere è prodotto negli allevamenti bovini a lettiera permanente).
- 6) Pollina: materiale solido costituito dalle deiezioni e dalle lettiere derivanti da allevamenti avicoli, contenente il 60% di sostanze indigerite dagli animali, ad alto valore energetico.
- 7) Stallatico: fertilizzante naturale a base di letame bovino ed equino miscelato con supporto vegetale, maturato in concimaia per almeno 4 mesi.
- 8) Prodotti assimilabili al letame:
 - a) frazioni solide palabili, con contenuto di sostanza secca superiore al 18-20%, ottenute da allevamenti che utilizzano tappeti filtranti (es. allevamenti di conigli), miscelati con materiale celluloso; tempi di maturazione in concimaia di almeno 4 mesi;
 - b) lettiera di allevamento di polli all'ingrasso (broilers) costituita da feci miscelate con materiale ligno-celluloso; tempi di maturazione in concimaia di almeno 4 mesi;
 - c) altri materiali a prevalente matrice organica, sostanze utilizzate in agricoltura come, ad esempio, concimi o ammendanti, substrati di coltivazione o altro a base organica (quali i materiali provenienti da fungaie) che danno sviluppo di odori.

Art. 118 - Misure da adottare

- 1) E' vietato allevare, all'interno del perimetro del centro abitato, animali da macellazione, da soma o da tiro.
- 2) Nelle **aree urbane**, è permesso tenere animali di bassa corte solo in spazi aperti ed in numero proporzionato alla superficie disponibile, calcolato in un massimo di un animale per metro quadro.
- 3) Il numero massimo di animali detenuti non può, in ogni caso, superare i 20 capi contemporaneamente presenti.
- 4) Gli animali devono essere mantenuti all'interno di gabbie o di recinti chiusi, tali da impedirne la fuga; in alcun modo essi devono poter avere accesso a strade, fossati, giardini pubblici, proprietà private.
- 5) I recinti, i locali di ricovero e gli spazi aperti, comunque destinati agli animali, devono mantenere una distanza di almeno 5 metri dai confini di proprietà.
- 6) In ogni caso il privato che detiene gli animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
- 7) Nelle **aree rurali**, le stalle, i locali di ricovero anche temporaneo, gli spazi aperti ed i recinti destinati ad equini, bovini, suini, ovini e caprini, indipendentemente dal numero minimo di animali detenuti, quando non diversamente previsto dalla normativa regionale o nazionale, devono essere posti ad almeno 15 metri dai confini di proprietà.
- 8) I recinti, i locali di ricovero, gli spazi aperti destinati agli animali di bassa corte, situati in aree rurali devono rispettare le seguenti distanze:

- a) per un numero di capi fino a 20: 5 metri dai confini di proprietà;
 - b) per un numero di capi superiore a 20: 15 metri dai confini di proprietà, 50 metri dalle abitazioni, anche se singole ed isolate.
- 9) In tutti gli allevamenti di animali, nelle aree di pertinenza, nelle concimaie e negli accumuli, anche temporanei, di letame o stallatico devono essere effettuati idonei trattamenti contro le mosche e altri infestanti eventualmente presenti.
- 10) Gli allevamenti suinicoli, avicoli, di bovini, equini, ovini, o di altri animali, i maneggi e le scuderie o altre attività le quali possano essere riconosciute causa di inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla proliferazione di mosche, devono predisporre ad inizio d'anno un piano dettagliato scritto di lotta contro le mosche, da annotare su apposito registro; sullo stesso registro devono essere annotati i trattamenti di disinfestazione effettuati, riportando la data di effettuazione dell'intervento, le modalità di esecuzione, il prodotto disinfestante e le quantità utilizzate, il nominativo della ditta o di chi ha effettuato il trattamento che vi apporrà firma e timbro; tutte le registrazioni devono essere conservate a disposizione degli organi di vigilanza.
- 11) Qualora i trattamenti vengano eseguiti dal titolare, devono essere conservati per almeno un anno tutti i documenti comprovanti l'acquisto del prodotto e le relative schede tecniche e di sicurezza.
- 12) Nel registro devono essere annotati:
- a) la ditta o l'operatore che ha eseguito l'intervento di disinfestazione;
 - b) le modalità e i mezzi con cui sono stati eseguiti i trattamenti;
 - c) i prodotti impiegati e le dosi d'impiego;
 - d) per ogni prodotto deve essere conservata la scheda di sicurezza.
- 13) Tutti gli allevamenti zootecnici, i maneggi e le scuderie devono curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne; in particolare deve essere curata la pulizia, anche con periodici lavaggi, dei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate.
- 14) Tutta l'area di pertinenza dell'allevamento deve essere periodicamente sfalciata ed il materiale ottenuto deve essere asportato.
- 15) Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto, devono essere sottoposte a adeguato trattamento di disinfestazione prima di essere rimosse dall'interno dell'allevamento.

Titolo XIX - IGIENE
MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DELLE ZANZARE

Art. 119 - Obblighi e divieti generali

- 1) Il controllo della diffusione della zanzare, in particolare della zanzara tigre, interessa tutta la cittadinanza in quanto solo la stretta osservanza delle misure preventive ne permette l'efficacia.
- 2) E' vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili e nei terrazzi.
- 3) E' fatto obbligo di:
 - c) provvedere ad accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi degli oggetti o contenitori nei quali si possa creare un ristagno d'acqua;
 - d) svuotare giornalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., o lavarli e capovolgerli;
 - e) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
 - f) introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
 - g) provvedere a ispezionare, pulire e disinfestare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
- 4) Qualora in giardini ed aree scoperte, nella quali vi sia presenza di piante ed arbusti, si manifesti un'intensa proliferazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre), si deve intervenire anche con trattamenti adulcidi sulla vegetazione.

Art. 120 - Aziende produttive ed agricole

- 1) Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca, anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
- 2) I Consorzi, gli Enti che gestiscono comprensori ed i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
- 3) Particolare cura si deve avere affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.
- 4) Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
- 5) Coloro che gestiscono attività florovivaistica devono procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

Art. 121 - Depositi di pneumatici

- 1) Coloro che per, fini commerciali o ad altro titolo, possiedono o detengono, anche temporaneamente, pneumatici di auto o assimilabili, oltretutto attenersi ai comportamenti su riportati devono a propria cura:
 - a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in locali chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni;
- 2) Coloro che gestiscono attività, quali la rottamazione delle auto, dovranno procedere ad una

- disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività;
- 3) Qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate devono provvedere immediatamente all'effettuazione di interventi di disinfestazione, autonomamente o mediante affidamento a ditte specializzate.

Titolo XX - IGIENE
MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DI ZECCHE

Art. 122

- 1) E' fatto obbligo ai proprietari di terreni, prati o giardini incolti, con presenza di zecche, di mantenere lo sfalcio costante dell'erba.
- 2) E' consigliabile a tutti i possessori di cani e gatti, di eseguire frequentemente il controllo del mantello per verificare la presenza di zecche, oltre che visivamente anche con il tatto. E' consigliabile eseguire il controllo tutte le volte che gli animali vengono condotti in zone a rischio.
- 3) E' obbligatorio l'uso di collari anti zecche o di repellenti cutanei per tutti gli animali infestati; tale uso è comunque consigliabile per tutti gli animali che frequentano aree a rischio.

Titolo XXI - IGIENE
MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DI ALTRI INFESTANTI

Art. 123 - Controllo dei roditori

- 1) La presenza di ratti e topi sul territorio è spesso dovuta ad errati comportamenti da parte della popolazione, quali l'abbandono di rifiuti, la mancata pulizia, manutenzione e sfalcio delle aree esterne di pertinenza. Al fine di ridurre l'infestazione da ratti è pertanto fatto divieto di:
 - a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - b) accatastare e stoccare in modo disordinato ed alla rinfusa, nonché abbandonare, materiali in aree esterne;
 - c) somministrare agli animali randagi, sinantropi o selvatici alimenti o sostanze utilizzate come alimento di qualsiasi tipo in aree pubbliche o aperte al pubblico;
- 2) E' fatto, inoltre, obbligo di:
 - a) mantenere pulite, in ordine ed idoneamente sfalciate le aree esterne;
 - b) alimentare gli animali da cortile ad uso familiare in appositi contenitori da ritirare alla sera e conservare in idonei locali, al fine di evitare che i ratti possano trovare alimento facilmente disponibile;
 - c) conservare gli alimenti per animali in idonei contenitori chiusi.

Art. 124 - Misure contro la proliferazione dei piccioni ed altri volatili

- 1) E' vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato.
- 2) Tale divieto vige anche nelle aree private, quando crea inconvenienti igienico-sanitari che interessano la comunità.
- 3) Qualora i colombi terraioli o altri volatili, con la loro eccessiva presenza, siano causa di inconvenienti igienico-sanitari o qualora risultino portatori o affetti da malattie infettive, il Comune, su parere dell'Azienda ULSS, dispone l'attuazione di piani di controllo delle popolazioni mediante cattura, selezione ed eventuale sterilizzazione o soppressione.
- 4) I proprietari di immobili predispongono interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei volatili all'interno degli edifici e nei sottotetti, mediante l'installazione di protezioni a tutti i fori di sottotetti, soffitte, altane e nell'ostruzione di tutti i possibili siti idonei alla nidificazione presenti sulle facciate (tali interventi andranno eseguiti nella stagione invernale per evitare di murare vivi animali in cova o pulcini); su cornicioni e sottotetti possono essere, inoltre, installati respingenti metallici.
- 5) I proprietari ed i conduttori di edifici pubblici e privati effettuano, altresì, la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili, sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfezione.

Art. 125 - Misure contro la proliferazione della processionaria

- 1) Tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria, devono provvedere all'immediata rimozione dei nidi ed alla relativa distruzione con il fuoco.
- 2) In caso di attacchi estesi devono essere effettuati trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus thuringiensis*, piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto.
- 3) E' vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionaria o di bruco americano nei sacchetti del verde.
- 4) Gli interventi di rimozione e disinfestazione devono essere effettuati entro il mese di febbraio di ogni anno.
- 5) E' fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza di nidi al Servizio Ecologia e Ambiente del Comune, al fine di poter controllare la diffusione del fenomeno.

Art. 126 - Misure contro la proliferazione di altri infestanti

- 1) La diffusione degli infestanti che possono costituire danno alla salute pubblica, alla vegetazione ed all'ambiente o inconvenienti igienico-sanitari deve essere sempre contrastata, utilizzando i sistemi più idonei ed efficaci.

Titolo XXII – IGIENE
PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI E MISURE DI
SALVAGUARDIA E DI TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Art. 127 – Competenze

- 1) Competenze del Comune: in materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, il Comune può disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori anche su richiesta dell’Azienda ULSS e adottare altri provvedimenti ordinativi.
- 2) Competenze dell’Azienda ULSS: ai fini della profilassi delle malattie infettive e parassitarie trasmissibili all’uomo, l’Azienda ULSS riceve le denunce obbligatorie di malattie infettive, attua i provvedimenti di profilassi generica e specifica e propone al Comune eventuali provvedimenti amministrativi prescrittivi e ordinatori.

Art. 128 - Obbligo di notifica

- 1) Le malattie infettive e diffuse degli animali, di cui all’art. 1 del DPR 320/54 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggette a notifica all’azienda ULSS.
- 2) Sono tenuti alla notifica:
 - a) i veterinari;
 - b) i proprietari ed i detentori di animali, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo;
 - c) gli albergatori ed i conduttori di stalle di sosta o pensioni per animali;
 - d) presidi e direttori di istituti a carattere veterinario;
 - e) direttori di aeroporti civili, capi stazione ferroviari, imprese di trasporto, che, nell’esercizio delle loro funzioni siano venuti a conoscenza dei casi di malattia o morte per cause non accidentali durante le operazioni di carico e scarico o durante il trasporto;
 - f) funzionari e guardie di pubblica sicurezza, carabinieri, guardie di finanza, guardie forestali, agenti al servizio di Provincia e Comune, guardie nazionali per la protezione degli animali.

Art. 129 - Provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitarie e di profilassi veterinaria

- 1) Non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie elencate all'art. 1 del D.P.R. 320/54 o di altre malattie delle quali sia stato riconosciuto il carattere infettivo e diffusivo, da parte del Ministero della salute, i proprietari e i detentori degli animali adottano a scopo cautelativo i seguenti provvedimenti:
 - a) isolano gli animali infetti;
 - b) accantonano, opportunamente custoditi, gli animali morti;
 - c) non spostano dal luogo di ricovero animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'Azienda ULSS.
- 2) Non appena ricevuta la notifica, l'Azienda ULSS provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'indagine epidemiologica, propone al Comune le misure atte a impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'attuazione.
- 3) In attesa dell'adozione da parte del Comune delle relative disposizioni, l'Azienda ULSS impartisce, per iscritto, al proprietario o detentore degli animali, le istruzioni volte a impedire la diffusione dell'infezione tra gli animali e a tutelare la salute delle persone che, a qualunque titolo, vengono a contatto con questi.

Art. 130 - Segnalazione di morsicatura

- 1) Quando un cane, un gatto o un altro mammifero, morde una persona o un altro animale, o presenti manifestazioni riferibili all'infezione rabbica, il proprietario o il detentore dell'animale, il medico che ha assistito la persona ferita o il veterinario che ha assistito l'animale, ne danno immediata comunicazione all'Azienda ULSS. La comunicazione contiene tutti gli elementi necessari all'identificazione ed al reperimento della persona morsicata e degli animali coinvolti.
- 2) Se l'animale che ha morso è ignoto o è valutabile un rischio di infezione rabbica, il medico soccorritore invita la persona morsicata a recarsi presso struttura competente per l'eventuale profilassi antirabbica.

- 3) Se l'animale che ha morso è noto, il Servizio Veterinario dell'ULSS riceve la comunicazione di morsicatura, pone l'animale sotto osservazione obbligatoria ai sensi del regolamento di Polizia Veterinaria e comunica al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica gli esiti di quanto osservato.

Titolo XXIII - IGIENE
DETTENZIONE E CUSTODIA D'ANIMALI

Art. 131 - Detenzione d'animali in centro abitato.

- 1) Nei centri abitati la detenzione d'animali è consentita unicamente per gli animali da affezione e per gli animali di bassa corte ad uso strettamente familiare.
- 2) Nei centri abitati la detenzione di animali di bassa corte è consentita nel numero massimo di 20 unità e comunque nel rapporto calcolato nel massimo di un animale per metro quadro.
- 3) Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento, comunque mai superiore a due mesi, è necessaria la preventiva concessione dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e valutata la collocazione urbanistica dell'edificio ed il possibile disturbo o disagio che può essere arrecato al vicinato.
- 4) La detenzione è subordinata al mantenimento di condizioni che garantiscano un adeguato stato di benessere dell'animale nonché il decoro e la pulizia dell'ambiente di stabulazione, anche in rapporto alla realtà dell'ambiente urbano circostante; non deve, in ogni caso, essere causa di inconvenienti igienico-sanitari per il vicinato o il condominio.
- 5) Nelle aree private, i recinti ed i ricoveri disposti per la detenzione ed il riparo dei cani devono essere posti ad almeno 1,5 metri di distanza dal confine di proprietà e mantenuti in buone condizioni di igiene e pulizia.
- 6) Nelle aree private, i recinti ed i ricoveri disposti per la detenzione ed il riparo degli animali di bassa corte devono essere posti ad una distanza non inferiore a m. 10 da case e strade e m. 5 dal confine.
- 7) I piccoli depositi di rifiuti destinati prevalentemente ad accogliere gli escrementi degli animali di bassa corte per uso domestico, devono essere tenuti con la massima cura al fine di evitare la diffusione di odori molesti, insetti e topi.
- 8) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta e/o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta delle deiezioni dei propri cani e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed al successivo smaltimento nei contenitori stradali o per rifiuti solidi urbani "secchi"; gli stessi sono tenuti anche a ripulire il suolo.
- 9) All'atto del controllo da parte della Polizia Locale, i proprietari o detentori devono risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta.
- 10) Sono esentati dagli obblighi del presente articolo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.
- 11) Sono tenuti all'obbligo di ripulitura anche i possessori di ogni altra specie animale come, ad esempio, di cavalli che imbrattano i suoli pubblici e le pubbliche vie.
- 12) I cani condotti in spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere tenuti al guinzaglio, con eccezione delle aree o spazi loro dedicati ed è fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo anche dell'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danno o disturbo.

Art. 132 - Animali sinantropi in stato di libertà

- 1) Sono definiti animali sinantropi gli animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e che dall'uomo ricavano ragione di sostentamento.
- 2) Il Sindaco, per la tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compresa la cattura, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, di controllarne le nascite e di risolvere eventuali problemi igienico sanitari da esse creati.
- 3) Tutti gli interventi posti in essere in applicazione delle presenti norme devono rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
- 4) E' vietato ostacolare l'attività dei volontari debitamente autorizzati dediti alla cura delle colonie di gatti in libertà (colonie feline); tali animali sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
- 5) E' vietato abbandonare sul territorio contenitori o residui di cibo, al di fuori di quelli predisposti dai volontari autorizzati.

Art. 133 - Canili privati

- 1) L'attivazione, l'esercizio, la trasformazione, il trasferimento di un canile o anche la sola variazione delle condizioni esistenti è subordinata all'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco previo nulla osta del Servizio Veterinario a seguito di verifica del possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme.
- 2) I canili privati possono essere realizzati in area rurale ad almeno 50 metri di distanza da qualsiasi abitazione.
- 3) I locali e le aree di pertinenza del canile non devono avere comunicazione con aree e locali di civile abitazione, devono disporre, in relazione all'effettiva presenza dei cani, di locali e spazi idonei da adibire a reparto per il ricovero dei cani, con box ben aerati ed illuminati dall'esterno, con pareti di materiale lavabile e disinfettabile, forniti di acqua potabile e di canali di scarico per lo smaltimento dei liquami a norma delle leggi vigenti e corredati di dispositivi antiratto.
- 4) Ogni canile deve, inoltre, essere dotato di servizi igienici ed assistenziali in numero idoneo per il personale dipendente.
- 5) È facoltà del Sindaco, sentito il Servizio Veterinario, di ordinare l'esecuzione di tutte le opere che siano considerate opportune ai fini dell'igiene e della polizia veterinaria, nonché di ordinare gli interventi vaccinali o terapeutici che si rendono necessari.

Art. 134 - Commercio d'animali d'affezione o esotici.

- 1) Chiunque intenda attivare o gestire un'attività di commercio d'animali d'affezione o esotici, deve essere in possesso di nulla-osta sanitario rilasciato dal servizio veterinario.
- 2) Gli esercizi in cui si detengono animali per la vendita devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) non devono comunicare direttamente con locali di abitazione;
 - b) devono essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
 - c) devono essere mantenuti sempre puliti e ben ventilati; se necessario devono
- 3) essere previsti idonei impianti di ventilazione;
 - d) le pareti dei locali di vendita e di ricovero devono essere impermeabili e lavabili fino all'altezza di almeno 2,00 metri dal suolo; il pavimento deve essere lavabile, costruito con adeguata pendenza e munito di condutture per gli scoli delle acque di lavaggio;
 - e) i locali utilizzati devono rispondere ai requisiti igienico-strutturali generali previsti dal vigente Regolamento edilizio e di igiene;
 - f) i locali, i recinti, le gabbie e simili, in cui sono detenuti gli animali, devono essere sufficientemente ampi in relazione a numero e specie degli animali stessi. Deve essere garantito un contenimento confortevole e una stabulazione rispettosa delle caratteristiche etologiche degli animali, nonché il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per le persone;
 - g) il pavimento di box, recinti e simili deve essere tale da consentire un igienico smaltimento delle deiezioni;
 - h) devono essere presenti armadio frigorifero e congelatore adeguati per la conservazione di alimenti deperibili per animali;
 - i) devono essere presenti contenitori idonei alla raccolta di rifiuti e scarti; i contenitori devono essere giornalmente svuotati e periodicamente disinfettati;
 - j) gli animali detenuti per la vendita devono ricevere idonea assistenza sanitaria; non potranno essere esposti né commercializzati soggetti affetti da qualsiasi patologia;
 - k) è vietata l'importazione, l'esportazione, l'acquisto o la vendita, l'esposizione per la vendita, la detenzione per la vendita, il trasporto, anche per conto terzi, nonché la detenzione di esemplari protetti dalla convenzione CITES, in assenza delle autorizzazioni previste ai sensi del Regolamento CE 338/97 e della L. 7.02.1992, n.150 e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - l) è altresì vietata l'importazione e l'esportazione di oggetti personali o di uso domestico derivanti da esemplari protetti dalla convenzione CITES.
 - m) è soggetta ad autorizzazione del Sindaco ed a vigilanza del Servizio veterinario dell'ULSS e degli organi di pubblica sicurezza, la detenzione di esemplari vivi di qualsiasi specie animale, selvatica o proveniente da riproduzione in cattività che, in particolari condizioni ambientali o comportamentali, possono arrecare con azione diretta o indiretta effetti lesivi o invalidanti per l'uomo, anche temporanei o di ordine psicologico, o che, se non sottoposti a controlli sanitari o

- a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo;
- n) la detenzione degli animali, di cui alla precedente lettera m), è consentita esclusivamente nei luoghi e strutture autorizzate; la morte o l'alienazione, per qualsiasi causa, dell'animale devono essere comunicate al servizio veterinario entro 10 giorni; la scomparsa o lo smarrimento devono essere immediatamente denunciate;
 - o) è, comunque, vietato detenere esemplari vivi di mammiferi, rettili e aracnidi, selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività, individuati nell'elenco del D.M. 19 aprile 1996 e della Legge 1 agosto 2003, n. 213 e ss.mm.ii., che in particolari condizioni ambientali o comportamentali, possono arrecare, con la loro azione diretta, o indiretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che, se non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

Art. 135 - Esercizi di toelettatura animali

- 1) Chiunque intenda attivare un esercizio di toelettatura per animali, deve essere in possesso di nulla osta sanitario rilasciato dal servizio veterinario dell'Azienda ULSS.
- 2) L'esercizio di toelettatura animali deve essere costituito almeno da uno spazio d'attesa e da una sala per la toelettatura rispondenti ai requisiti igienico-strutturali secondo la normativa vigente.
- 3) I locali d'attesa e di toelettatura devono avere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili, con adeguata pendenza e chiusino per lo scarico delle acque luride e di lavaggio; le pareti devono essere impermeabili e lavabili fino all'altezza di 2 metri.
- 4) I locali devono essere dotati d'attrezzature idonee ed essere conservati in perfette condizioni d'igiene.

Art. 136 - Smaltimento carcasse animali d'affezione - cimiteri per piccoli animali d'affezione

- 1) Il Regolamento CE/1069/2009 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGRV 1530/2013, disciplinano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti mediante incenerimento o seppellimento.
- 2) Gli animali da affezione morti, sono classificati dal Reg. CE 1069/2009 come materiali di categoria 1; il loro smaltimento deve avvenire mediante invio a stabilimento autorizzato per il trattamento delle spoglie sotto pressione (133°/ 20 minuti / 3 bar) e con successivo seppellimento dei materiali risultanti in una discarica autorizzata.
- 3) In deroga al trattamento di cui al precedente comma, è possibile seppellire gli animali da affezione, tranne gli equidi, in terreni privati appartenenti al proprietario/detentore o a terzi assenzienti.
- 4) Il seppellimento nei terreni privati deve avvenire in modo che gli animali carnivori od onnivori non possano accedervi, senza mettere a rischio la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che presentino rischi per l'ambiente (in particolare per l'acqua, l'aria, il terreno o gli animali), oppure che risultino nocivi a causa del rumore o dell'odore.

Titolo XXIV - IGIENE
TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Art. 137 - Principi generali

- 1) Il comune di Mareno di Piave, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali, nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche e riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.
- 2) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto delle specie animali, specialmente se produttive di iniziative atte a favorire la sopravvivenza delle specie in difficoltà; il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- 3) Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 4) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso tutti gli animali.

Art. 138 – Definizioni

- 1) La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata o specificatamente esclusa dal presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
- 2) Per animali da compagnia si intendono tutti gli animali tenuti dall'uomo senza fini di lucro e non a scopo alimentare.
- 3) La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 139 - Competenze del Sindaco

- 1) Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
- 2) Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
- 3) Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 140 - Ambito di applicazione

- 1) Le norme di cui al presente capitolo riguardano tutte le specie animali, vertebrati ed invertebrati, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
- 2) Le norme di cui al presente capitolo non si applicano quando specificatamente in contrasto con quanto previsto dalla sovraordinata normativa nazionale e regionale.

Art. 141 - Disposizioni generali sulla detenzione di animali

- 1) Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso; deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un Veterinario.
- 2) Devono essere sempre rispettate le norme generali sul benessere animale e, se esistenti, anche le norme specifiche per le varie specie allevate; la norma si intende estesa anche alla attività

- riproduttiva ed alla prole dei propri animali.
- 3) I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di animali devono accudirli ed alimentarli regolarmente secondo la specie e la razza alla quale appartengono, mantenendoli in condizioni compatibili con le loro caratteristiche etologiche, in spazi idonei, aerati, adeguatamente illuminati, che garantiscano la possibilità di adeguata deambulazione, protetti dai rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da Medico Veterinario.
 - 4) L'alimentazione degli animali deve essere regolare, secondo le esigenze della specie, con materiale non inquinato ed esente da sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente o indirettamente alla loro salute o integrità fisica, eccetto per le operazioni autorizzate nella gestione delle dinamiche delle popolazioni (es. piccioni).
 - 5) E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.
 - 6) Chi possiede un animale, o lo detiene a qualunque titolo, deve averne cura e rispettarne i diritti evitando di imporgli comportamenti non consoni alle sue caratteristiche etologiche.
 - 7) I proprietari o detentori di animali devono prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
 - 8) Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati. Ciò deve risultare da un'attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione.
 - 9) E' vietata la macellazione di qualsiasi animale con metodi crudeli e senza preventivo stordimento.
 - 10) E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo e di mettere in atto comportamenti lesivi nei loro confronti.
 - 11) E' vietato catturare animali domestici liberi e vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari, alle Associazioni Zoofile specificamente autorizzate e alle autorità competenti, alle quali devono essere segnalati eventuali animali in stato di pericolo.
 - 12) La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, con segnalazione alla Polizia Locale.
 - 13) Gli animali detenuti all'esterno devono essere provvisti di un idoneo riparo, adeguato per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficiente almeno a riparare da pioggia e venti principali, rialzato da terra, sufficientemente coibentato, con tetto impermeabilizzato. Le strutture devono essere pulibili secondo i dettami minimi delle buone pratiche zootecniche relative alla specie detenuta nonché essere a norma con i regolamenti edilizi vigenti.
 - 14) La collocazione dei ricoveri, oltre che tener conto delle distanze dai confini di proprietà previste dal presente Regolamento, deve prendere in considerazione anche la disposizione e gli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo con odori, mosche, rumori ed altri inconvenienti.
 - 15) I recinti e zone attigue devono essere mantenute pulite, drenate e salubri, impedendo ristagni, emanazione di cattivi odori e infestazioni di parassiti e insetti.

Art. 142 - Maltrattamento di animali

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo o contrastante con le disposizioni vigenti nei confronti degli animali.
- 2) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti o privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- 3) E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età.
- 4) E' vietato tenere animali in isolamento o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- 5) E' vietato detenere animali in gabbia, ad esclusione degli uccelli e di piccoli roditori e ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure, secondo quanto previsto dal successivo articolo.
- 6) E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali così come sono vietati i combattimenti stessi.
- 7) E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, anche mediante l'uso di strumenti cruenti come collari elettrici o con punte, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

- 8) E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.
- 9) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. I veterinari sono tenuti a segnalare, al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS ed alla Polizia Locale, i casi di animali che presentino ferite da combattimento.
- 10) E' fatto divieto a chiunque di provocare la morte di animali d'affezione, anche di proprietà, con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, ad eccezione degli specifici casi previsti dalla normativa vigente.
- 11) E' vietata l'applicazione, su qualsiasi animale, di misure costrittive e accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.
- 12) E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoposti a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da Medico Veterinario.
- 13) E' vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica. E' vietata inoltre la colorazione di uccelli e pesci per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale, da somministrare con l'alimentazione, come pure le estemporanee colorazioni parziali, per scopi e con metodi compatibili con il dovuto rispetto dell'animale.
- 14) E' vietato spillare o spiumare animali vivi ed è vietato anche strapparne il pelame.
- 15) E' vietato qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali, quali l'ablazione delle unghie (onisetomia) e delle corde vocali (devocalizzazione), il taglio della coda ed il taglio delle orecchie, se non giustificate da gravi motivi sanitari; è ammessa l'ablazione delle dita soprannumerarie.
- 16) Qualsiasi intervento chirurgico dovrà, comunque, essere eseguito da un Veterinario.
- 17) E' vietato condurre a catena o al guinzaglio animali selvatici e/o esotici.

Art. 143 - Trasporto d'animali

- 1) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
- 2) Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:
 - a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale;
 - d) il rispetto delle caratteristiche etologiche d'ogni specie, consentendo la possibilità di movimento e spazio tale da permettere la stazione eretta e il decubito;
 - e) che i gas di scarico del mezzo trainante non penetrino nell'abitacolo dell'animale trasportato, quando il trasporto avvenga su mezzi trainati;
 - f) il rispetto delle norme del Codice della Strada.
- 3) E' vietato trasportare o detenere animali nel bagagliaio dei veicoli a tre volumi, a meno che lo stesso non garantisca un comfort adeguato in termini di ventilazione e luce e per tragitti comunque brevi o per emergenza sanitaria.
- 4) E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.

Art. 144 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

- 1) Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento, pubblico o privato, previsto dalle leggi vigenti che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, deve essere compatibile con la natura degli animali impiegati e non causare loro sofferenze.
- 2) E' vietato l'impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie o dimostrative, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche vie o piazze.
- 3) L'allestimento di mercati, fiere, esposizioni e manifestazioni con la partecipazione di animali nonché

- l'attendamento di circhi, su tutto il territorio comunale, è soggetto ad autorizzazione comunale che si servirà del Servizio Veterinario di Sanità animale dell' Azienda ULSS per la necessaria istruttoria preliminare al rilascio dell'autorizzazione. Il rilascio di parere favorevole all'autorizzazione sindacale può avvenire solo dopo una completa verifica di tutte le specifiche normative vigenti in materia. Le richieste devono pervenire con almeno 15 giorni d'anticipo per permettere l'esecuzione dell'istruttoria da parte Servizio Veterinario e degli Uffici comunali preposti.
- 4) Il titolare della licenza deve allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non aver riportato condanne penali o avere subito sanzioni per maltrattamento di animali; l'eventuale condanna è motivo di non concessione delle autorizzazioni.
 - 5) Le strutture circensi sono, inoltre, soggette al rispetto dei criteri individuati dalla specifica normativa relativa agli animali esotici posseduti ed a ogni altra normativa vigente per la tutela e salvaguardia delle specie in estinzione e della pubblica sicurezza.
 - 6) Agli animali vanno garantite idonee condizioni ambientali e micro-climatiche e di benessere adottando tutti gli interventi atti ad evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria.
 - 7) Durante le manifestazioni deve essere presente un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali.
 - 8) Deve, inoltre, essere garantito il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per il pubblico e le persone.
 - 9) Le aree utilizzate per gli animali devono essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.
 - 10) E' vietato l'uso d'animali esotici o cuccioli di animali domestici, per effettuare fotografie a scopo di lucro.
 - 11) E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di allestire mostre di cuccioli.

Art. 145 - Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti

- 1) Sono consentite le manifestazioni per l'adozione di animali, già ospitati in strutture di ricovero, promosse da Associazioni a scopo zoofilo, di volontariato o di promozione sociale, i cui programmi possono prevedere esibizioni di animali da compagnia, anche di età inferiore ai 4 mesi, con giochi, dimostrazioni di agilità e capacità di apprendimento o di simpatia, finalizzati a sensibilizzare i cittadini al problema del randagismo e dell'abbandono degli animali.
- 2) Gli animali non devono essere trattenuti in gabbie o con altri strumenti simili, se non per garantire la momentanea sicurezza dell'animale.
- 3) Per lo svolgimento di tali iniziative, le Associazioni sono comunque tenute a richiedere al Comune la necessaria autorizzazione sanitaria temporanea, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, nonché l'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.
- 4) Durante le manifestazioni, deve comunque essere garantita la presenza di un Veterinario.
- 5) Sono altresì consentite le mostre, le esposizioni e manifestazioni di bellezza di cani e gatti, di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, organizzate da Enti o Associazioni.
- 6) Gli animali devono essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali.
- 7) E' consentito l'uso di gabbie o strumenti simili, limitatamente al trasporto sul luogo dell'esposizione e per un brevissimo periodo di tempo.
- 8) Gli organismi promotori devono richiedere le autorizzazioni di cui al precedente comma 3) ed adempiere agli obblighi suddetti.
- 9) Per le mostre ornitologiche, è possibile derogare sulla dimensione delle gabbie, come previsto all'articolo specifico.

Art. 146 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

- 1) E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, nonché distruggere i siti di nidificazione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle norme

sanitarie, e dai piani di intervento autorizzati a tutela della salute pubblica.

- 2) In particolare, sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi, ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 147 - Abbandono di animali

- 1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale detenuto, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2) E' fatta salva la liberazione, in ambienti adatti, di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 148 - Avvelenamento di animali

- 1) E' severamente proibito, a chiunque, spargere o depositare, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere, in alcun modo, ad altre specie animali.
- 2) I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza; in detta segnalazione devono essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di veleno tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 3) Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e delle attività turistiche o di pascolo; i terreni interessati dai provvedimenti sindacali devono essere segnalati da appositi cartelli.
- 4) E' vietato disseminare trappole o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale eccetto che per la cattura dei gatti per la gestione delle colonie feline, per le pratiche della derattizzazione o della disinfestazione e per la gestione autorizzata delle popolazioni selvatiche.

Art. 149 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

- 1) E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, secondo i regolamenti adottati dagli enti gestori; l'animale dovrà, in ogni caso, essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, il quale avrà cura che lo stesso non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno; per i cani, nei casi di trasportabilità, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e museruola. Il trasporto può essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture, se ciò arreca disagio agli altri viaggiatori.
- 2) Ove l'animale trasportato insudici o deteriori il veicolo, la persona che lo detiene e lo trasporta è tenuta al risarcimento dei danni causati.
- 3) Sono sempre ammessi i cani che accompagnano le persone non vedenti.
- 4) Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 150 - Divieto di accattonaggio con animali

- 1) E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
- 2) Gli animali rinvenuti nella suddetta circostanza, qualora abbiano cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare o siano in cattivo stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di insufficiente benessere, saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso Canili comunali o presso strutture-rifugio d'Associazioni Protezionistiche o presso altri luoghi adeguati allo scopo, a spese del contravventore.
- 3) Gli organi di sorveglianza, per quanto sopra riportato, sono la Polizia Locale, il Servizio Veterinario

dell'ULSS, le Guardie Zoofile Volontarie, le Guardie Ecologiche.

Art. 151 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

- 1) E' fatto assoluto divieto, su tutto il territorio comunale, di utilizzare o offrire mammiferi ed uccelli vivi, sia piccoli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili, con l'eccezione di animali da consumo o di allevamento ad allevatori.
- 2) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
- 3) La norma di cui al comma 1) non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 152 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica

- 1) Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, devono essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
- 2) In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che deve indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
- 3) Nel caso in cui si rende necessario, per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, si dovranno predisporre appositi condotti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e, contemporaneamente, barriere anti-attraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata, nonché idonea cartellonistica, conforme a quella prevista dal Nuovo Codice della strada.

Art. 153 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio

- 1) Gli allevatori o possessori di animali d'affezione, a scopo di commercio, devono garantire il benessere dell'animale.
- 2) A tal fine, i soggetti di cui al comma 1) devono possedere comprovata formazione sulla tutela del benessere animale.
- 3) E' obbligatorio che i soggetti di cui al comma 1) dispongano di un Veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria, prestata secondo protocolli definiti in accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
- 4) Gli animali domestici, cani e gatti, possono essere venduti soltanto previa certificazione attestante che nella struttura è praticata una regolare assistenza veterinaria e che l'animale non è portatore di patologie. Il certificato deve, inoltre, contenere una descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi oltre al nome del destinatario della vendita.
- 5) Nei negozi, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano turbate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro possibilità di adattamento ed in particolare:
 - a) negli esercizi commerciali fissi, è vietato esporre al pubblico, anche all'esterno dell'esercizio, animali per un orario superiore a quello di apertura del negozio; in caso di inamovibilità delle strutture e degli animali, si devono assicurare comunque le disposizioni del presente Regolamento. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione dei tempi e la modifica delle modalità di esposizione;
 - b) i piccoli di mammifero non possono essere ceduti o esposti per la vendita prima dello svezzamento;
 - c) deve essere assicurato il benessere dell'animale, il rispetto delle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, il riparo dal sole, l'acqua ed il cibo idonei e necessari, adeguate condizioni microclimatiche, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita;

- d) nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato oscuramento da fonti luminose esterne;
 - e) anche durante la chiusura infrasettimanale, deve essere assicurata la somministrazione di cibo e acqua, la giusta illuminazione, l'adeguata temperatura;
 - f) è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
 - g) è vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari diretti, tali da creare malessere; la vetrina inoltre deve essere idonea a mitigare gli eccessi luminosi;
 - h) le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine;
 - i) deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie.
- 6) E' fatto divieto in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati in fiere ed esposizioni, di attività commerciali, ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, deve essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni del presente Regolamento e delle Norme superiori.
 - 7) Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita di animali da cortile, e le attività commerciali, svolte in fiere ed esposizioni, hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili, valgono anche le disposizioni relative alle dimensioni delle gabbie.
 - 8) I commercianti di animali, anche se in forma occasionale o non da struttura fissa, devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze fisio-etologiche della specie acquistata, in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevoli e responsabili.
 - 9) I commercianti non possono vendere animali a minori di anni 18 senza l'assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà.
 - 10) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, verrà disposta l'immediata chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 154 Pet-therapy e cani per disabili

- 1) Il Comune appoggia programmi di addestramento di cani per disabili e l'utilizzazione degli animali ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone o Associazioni ed Enti con competenze specifiche, nell'ambito del territorio comunale.
- 2) Il Comune favorisce le iniziative finalizzate a promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con gli animali da compagnia di loro proprietà o con altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy.

Art. 155 - Norme specifiche di tutela del cane

- 1) Chi detiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, adeguata alla taglia ed alla razza.
- 2) I cani devono essere tenuti in maniera tale da non provocare disturbo alla quiete pubblica e a quella del vicinato, nell'arco dell'intera giornata ed, in particolar modo, nelle ore destinate al riposo notturno e pomeridiano. Nel caso di disturbo della quiete delle persone, conseguente a frequenti abbai, ululati, canti frequenti e prolungati o ad altri versi fastidiosi, il detentore deve adottare tutte quelle misure ed accorgimenti ritenuti idonei al superamento degli inconvenienti medesimi.
- 3) Per i cani custoditi all'esterno, la recinzione deve essere integra, mantenuta in buono stato di manutenzione, adeguata ad impedire la fuga del cane e ad evitarne lesioni di qualsiasi tipo.
- 4) Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere, comunque, assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.
- 5) E' fatto divieto di tenere a catena i cani in modo continuativo; per particolari esigenze o necessità gli stessi potranno essere tenuti a catena solo provvisoriamente e per un tempo strettamente limitato.
- 6) Di norma, i cani devono essere custoditi in appositi recinti la cui superficie deve essere proporzionata alla taglia ed al numero di animali in esso presenti.
- 7) Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non può contenere più di due cani adulti, con gli eventuali loro cuccioli in fase di

- allattamento, mentre ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
- 8) I detentori di cani ad uso privato devono custodire gli animali in box la cui superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati 9 per cane; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
 - 9) E' fatto obbligo ai possessori di cani già dimostratisi mordaci, di indole potenzialmente tale o che siano di taglia sufficiente per danneggiare bambini piccoli, anche per solo gioco, di esporre con metodo visibile ed efficace uno o più cartelli, ATTENTI AL CANE, al confine di proprietà o in prossimità di possibili ingressi nella proprietà.
 - 10) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, compresi i giardini ed i parchi pubblici ad esclusione delle aree opportunamente segnalate.
 - 11) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro strumento per una igienica raccolta delle deiezioni dei propri cani, ed essere sempre in grado di esibire tali attrezzature ad eventuali controlli della Polizia Locale o delle altre Forze di Polizia.
 - 12) Sono altresì tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dai loro animali su qualsiasi area pubblica, di uso pubblico, dell'intero territorio comunale, e a smaltire le deiezioni raccolte gettandole nei cestini per rifiuti solidi urbani secchi.
 - 13) I proprietari o detentori di cani sono tenuti anche a ripulire, poi, il suolo.
 - 14) Sono esentati dall'obbligo unicamente i non vedenti, per i loro cani accompagnatori.
 - 15) E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine esse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.
 - 16) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti, con obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.
 - 17) Le persone non vedenti hanno diritto a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere, con esso, agli esercizi aperti al pubblico, parchi e giardini pubblici.
 - 18) Sui mezzi di trasporto pubblico, non deve essere richiesto, per il cane guida di non vedenti, alcun biglietto o sovratassa.
 - 19) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, devono usare il guinzaglio corto in modo da evitare il contatto con gli avventori ovvero in modo da non interferire con le zone di passaggio degli avventori, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
 - 20) In particolare, il guinzaglio per i cani di grossa taglia deve avere sufficienti garanzie di robustezza e deve essere tenuto da persone di maggiore età o di costituzione fisica sufficiente a garantire il governo dell'animale.
 - 21) L'accesso ai cani è consentito soltanto all'interno di locali dotati di pavimenti costituiti da materiali compatti, non assorbenti e perfettamente lavabili e disinfettabili, con esclusione di moquettes, feltri, materiali porosi e prodotti vegetali non convenientemente impermeabilizzati e di arredi non facilmente lavabili.
 - 22) E' vietato utilizzare sedie e sgabelli per la sosta dei cani.
 - 23) Il titolare deve mettere a disposizione del cliente attrezzature e materiali a perdere per l'eventuale allontanamento delle deiezioni del cane, curando immediatamente la pulizia e disinfezione del settore insudiciato.
 - 24) Il titolare ha l'obbligo di richiedere l'uso della museruola o l'allontanamento del cane che arrechi incomodo o fastidio alla clientela del locale.
 - 25) La somministrazione di alimenti ai cani può avvenire utilizzando dei recipienti a perdere, poggiati esclusivamente sul pavimento.
 - 26) E' fatto obbligo al proprietario, o altro detentore di cani, di provvedere, entro i termini di legge, all'iscrizione dei propri animali all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Veterinari pubblici o da Veterinari liberi professionisti autorizzati.
 - 27) I proprietari di cani devono comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS ogni decesso, smarrimento o cambio di proprietà degli animali iscritti all'anagrafe canina, entro i 15 giorni successivi al fatto.
 - 28) Gli organi di vigilanza, appositamente dotati di lettori di microchip, possono, in ogni momento, verificare la proprietà degli animali o la regolarità dell'applicazione.

29) In caso di morsicatura, se l'animale che ha morso è noto, o gli animali coinvolti sono noti, il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS rileva con il proprietario il rischio potenziale del cane. Nel caso di rischio elevato, per il quale non è garantita una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone o degli altri animali, comprovato dalla tipologia della situazione in cui è svolta l'aggressione o dalla gravità delle lesioni provocate, tenuto conto delle caratteristiche del cane e delle modalità di custodia, il Servizio Veterinario propone al Sindaco l'adozione di una ordinanza per stabilire un percorso di recupero dell'animale. Nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'animale di applicare quanto previsto dal provvedimento sindacale, il Sindaco dispone la confisca del cane e il divieto al proprietario di detenzione di cani; secondo la gravità del rischio rilevato ed il grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario, può prevedere un corso di educazione comportamentale del cane, condotto in stretta collaborazione con il proprietario, con valutazione finale dei risultati da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS oppure l'allontanamento temporaneo del cane presso una struttura che garantisca una detenzione ed una terapia comportamentale adeguata; le spese per le attività di recupero sopradescritte devono essere assunte dal proprietario.

Art. 156 - Norme specifiche di tutela del gatto

- 1) E' necessario che i gatti di proprietà lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.
- 2) I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto, a chiunque, di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina, qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti in libertà che sia o no accudita da parte dei cittadini.
- 3) Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
- 4) Il censimento delle colonie feline viene effettuato congiuntamente tra il Servizio Veterinario dell'ULSS 7 e le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale.
- 5) La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata, in collaborazione tra Autorità Sanitaria e le ridette Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme ed eventuali convenzioni vigenti. I felini così catturati e trattati saranno successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili; la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da Medici Veterinari.
- 6) Il Comune tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano come gattari per la cura ed il sostentamento delle colonie feline, individuando un referente per ciascuna di tali colonie in base ai nominativi esistenti sull'apposito modulo di censimento, redatto congiuntamente dalle Associazioni Animaliste e dal Servizio Veterinario dell'ULSS.
- 7) Ai cittadini in possesso del riconoscimento, di cui al comma precedente, viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a tutte le aree di proprietà pubblica del territorio comunale dove siano insediate le colonie censite.
- 8) E' vietato, a chiunque, ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
- 9) L'accesso degli zoofili nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
- 10) Gli zoofili sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, utilizzando supporti per la somministrazione di alimenti, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori, dopo il pasto degli animali, fatta eccezione per la ciotola dell'acqua.
- 11) Il Comune può farsi carico della realizzazione e collocazione, sul territorio in cui è ubicata la colonia felina, di un adeguato riparo, previo parere del servizio competente e compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Art. 157 - Norme specifiche per la tutela dei volatili

- 1) Gli uccelli appartenenti a specie sociali devono essere tenuti in coppia.
- 2) I volatili da compagnia custoditi in gabbie devono essere riparati dalle correnti d'aria e dalle intemperie e disporre di contenitori di cibo ed acqua pulita sempre riforniti.
- 3) Le gabbie devono avere dimensioni tali da permettere di poter sbattere le ali senza colpire le pareti, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli.
- 4) La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.
- 5) I posatoi devono essere posizionati ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia ed avere un diametro tale che l'uccello possa circondarlo con la zampa per circa i 2/3.
- 6) Le gabbie devono essere posizionate ad un'altezza sufficiente per garantire la sicurezza dell'uccello.
- 7) Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sulla caccia per gli uccelli da richiamo, le voliere per volatili devono essere tali da permetterne il volo o, comunque, la comoda apertura di entrambe le ali contemporaneamente.
- 8) Le voliere poste all'esterno devono essere protette da una tettoia che ne copra almeno i posatoi.
- 9) Durante l'inverno possono essere tenute all'aperto solo quelle specie in grado di sopportare fisiologicamente le temperature proprie della stagione e, comunque, non quelle tropicali, subtropicali o migratrici.
- 10) Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
- 11) Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.
- 12) Possono essere concesse deroghe, rispetto ai precedenti commi, per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
- 13) Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto o il ricovero per esigenze sanitarie.
- 14) Gli interventi chirurgici eseguiti per impedire la fuga, se assolutamente indispensabili, devono essere eseguiti solo da Medici Veterinari previa adeguata anestesia.
- 15) E' vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.
- 16) E' vietata la distruzione o l'impedimento all'accesso ai nidi di rondine, balestruccio, rondone e topino quali specie minacciate e in via di estinzione. L'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.

Art. 158 - Norme specifiche per la detenzione degli equini

- 1) Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- 2) E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box devono essere di misura minima di tre metri per tre metri. Si potrà derogare dai 9 mq. qualora gli animali, durante il giorno, possano muoversi su grandi superfici.
- 3) Gli equini non devono essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi o incompatibili, e non devono essere montati o sottoposti a fatiche soggetti anziani o malati.
- 4) Gli equini, adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi, devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
- 5) Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equini o altri ungulati solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia in terra piena o ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato in modo da ripetere le condizioni della terra piena;
 - b) il percorso della gara non sia circoscritto da sponde tali da mettere in pericolo gli animali, in caso di caduta;
 - c) i gestori della manifestazione dispongano il pubblico in modo tale che sia garantita l'incolumità degli spettatori.

Art. 159 - Norme specifiche di tutela nella detenzione degli animali esotici

- 1) E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
- 2) I proprietari di tali animali devono disporre, in funzione delle richieste della specie, di vasche d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, di terra per poter scavare una tana, ecc..
- 3) E' fatto divieto di mantenerli in gabbie; se inevitabile, si deve tener conto delle esigenze fisiologiche specifiche e il fondo della gabbia non deve, in ogni caso, essere in rete.
- 4) E' vietato detenere costantemente animali esotici o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
- 5) E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
- 6) Nel caso rientrino negli appositi elenchi degli animali esotici o a rischio di estinzione, deve esserne comunicato il possesso al Corpo Forestale dello Stato ottenendo o conservando il certificato CITES di accompagnamento.
- 7) E' vietata la detenzione e il commercio, nel territorio comunale, di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

Art. 160 - Detenzione di ovini e caprini

- 1) Chiunque detenga ovini o caprini, anche solo per motivi di affezione, è tenuto a comunicarlo al Servizio Veterinario di Sanità Animale della competente Azienda ULSS che procederà al censimento conforme alle vigenti Leggi, ai test annuali e gratuiti per la Brucellosi ed alla osservazione per le TSE. Questa disposizione non si applica a chi è già noto e censito ai Servizi Veterinari.
- 2) Qualora, ed in qualsiasi caso, gli animali sporcassero con le loro deiezioni il suolo pubblico o le pubbliche vie, i possessori sono tenuti all'obbligo di ripulitura e smaltimento nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 161 - Danni al patrimonio pubblico

- 1) In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio pubblico in conseguenza di carenza sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione comunale esige dal trasgressore il risarcimento del danno.

Art. 162 - Responsabilità civile

- 1) Chiunque detiene o possiede un animale, a qualsiasi titolo, è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
- 2) La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo.

**Titolo XXV - IGIENE
TUTELA DELL'AMBIENTE**

Art. 163 - Principi generali

- 1) Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne, con esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne, per le quali la raccolta in invasi e cisterne, al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione, fermo restando l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza.
- 2) Qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
- 3) Gli usi delle acque devono essere indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
- 4) L'utilizzo dell'acqua deve avvenire in modo corretto, evitando gli sprechi ed adottando comportamenti atti al risparmio idrico.

Art. 164 - Tutela delle acque dall'inquinamento

- 1) La salvaguardia delle risorse idriche e, in particolare, delle sorgenti, pozzi e punti di presa, deve essere realizzata in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
- 2) L'immissione nel sottosuolo, a qualunque titolo, di acque di qualunque natura, origine e provenienza è tassativamente vietato ad eccezione degli impianti di subirrigazione che devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente.
- 3) Le acque reflue, allo scarico, devono rispettare i valori limite previsti dalla normativa vigente.
- 4) E' vietato lo smaltimento dei rifiuti in fognatura.
- 5) L'esecuzione di trattamenti con erbicidi in prossimità di fiumi, fossi, scoline, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve essere effettuato in conformità di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 del Regolamento Intercomunale sull'uso dei prodotti fitosanitari.

Art. 165 – Competenze

- 1) Il Comune è titolare dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche al suolo o in corpo idrico superficiale.
- 2) E' competenza del gestore del Servizio Idrico Integrato l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed industriali in fognatura pubblica. Lo scarico delle acque domestiche in pubblica fognatura è sempre concesso.
- 3) E' competenza della Provincia l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali ed urbane.
- 4) La Provincia è, inoltre, titolare delle autorizzazioni per lo spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento.

Art. 166 – Vigilanza sugli scarichi

- 1) Le funzioni di vigilanza e controllo degli scarichi sono esercitate dal gestore del Servizio Idrico Integrato, per quanto riguarda lo scarico in fognatura pubblica, e dall'ARPAV per gli scarichi in corpo idrico superficiale.
- 2) Sono oggetto di vigilanza e controllo gli standard di qualità degli scarichi, secondo i parametri e i valori limite previsti dalla normativa vigente.
- 3) L'ARPAV e il gestore del Servizio Idrico Integrato trasmettono agli Enti Locali di competenza le risultanze dell'attività di vigilanza e controllo, a seguito di riscontro di irregolarità, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 167 - Requisiti delle acque destinate ad uso potabile

- 1) Le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano sono definite dalla normativa in vigore.
- 2) E' vietato destinare ad uso potabile e domestico acque che non siano state giudicate idonee a tale uso dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS e che non corrispondano, per quanto riguarda captazione, prelievo, trasporto e distribuzione, a quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al D.M. 26/3/91 e ss.mm.ii., nonché a quanto previsto dagli articoli seguenti e da eventuali ulteriori disposizioni in materia.

Art. 168 – Funzioni del Servizio Idrico Integrato

- 1) Sono competenza dell'Autorità d'Ambito le funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo, comprese l'instaurazione, la modifica o la cessazione del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Il Servizio Idrico Integrato svolge le funzioni di gestione del servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Al Servizio Idrico competono anche i controlli interni sulla qualità dell'acqua, previsti ai sensi della normativa vigente, dei quali va data comunicazione all'Azienda ULSS.
- 3) Sono di competenza dell'azienda ULSS l'espressione del giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano e degli impianti acquedottistici ed i relativi controlli.
- 4) Per le attività di laboratorio l'Azienda ULSS si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
- 5) Nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati dalla normativa vigente, l'azienda ULSS comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.
- 6) Il gestore, sentite l'Azienda ULSS e l'Autorità d'Ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza e dispone che vengano presi i provvedimenti necessari a ripristinare la qualità delle acque erogate.
- 7) Il Sindaco, l'Azienda ULSS, l'Autorità d'Ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 169 - Dotazione idrica degli edifici

- 1) La dotazione idrica, per uso potabile ed igienico, costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità e agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.
- 2) Nelle zone servite da pubblico acquedotto è obbligatorio l'allacciamento.
- 3) Il ricorso a fonti autonome di approvvigionamento idrico a uso potabile, sentita l'Azienda ULSS circa l'osservanza dei requisiti di legge, è consentito solo allorché sia dimostrata la temporanea impossibilità di allacciamento alla rete pubblica e fino alla realizzazione dell'allacciamento stesso; avvenuto l'allacciamento, la fonte autonoma, ove non destinata a usi autorizzati diversi da quello umano, deve essere disattivata.

Art. 170 - Prevenzione della legionellosi

- 1) Al fine di prevenire l'insorgenza di casi di legionellosi, è necessario attuare correttamente la progettazione e l'installazione degli impianti idrici e di condizionamento dell'aria e curare la loro periodica manutenzione.
- 2) In particolare, negli impianti centralizzati di produzione acqua calda è necessario mettere in pratica le seguenti misure:
 - a) annualmente devono essere svuotati, puliti e disinfettati serbatoi, scaldabagni e tubature. I serbatoi devono essere decontaminati con cloro (100mg/l per 12-14 ore), successivamente la temperatura dell'acqua circostante deve essere portata a valori superiori a 50°C;
 - b) nelle tubazioni devono essere evitati tratti terminali ciechi che ove esistenti, devono essere eliminati;

- c) in tutte le strutture che effettuano periodi di chiusura di almeno 15 giorni, prima della riapertura la temperatura dell'acqua deve essere elevata ad almeno 70°, continuativamente per 3 giorni, e fatta scorrere quotidianamente attraverso i rubinetti e le docce per un tempo di 30 minuti. Durante tale procedura deve essere verificato che la temperatura dell'acqua raggiunga in tutti i punti di erogazione una temperatura non inferiore a 60°C;
 - d) i titolari delle strutture ricettive devono annotare i lavori di manutenzione eseguiti sull'impianto su un apposito registro, tenuto a disposizione dell'autorità di controllo;
 - e) tutti i serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua calda, e gli scaldabagni della capacità superiore a 100 litri, devono essere provvisti di rubinetto di prelievo campioni, posizionato nella parte inferiore del contenitore, facilmente accessibile e posto ad un'altezza non inferiore a 30 cm rispetto al pavimento.
- 3) In tutti gli impianti di erogazione idrica:
- a) deve essere effettuata una periodica e frequente rimozione dei depositi di calcare dai soffioni delle docce;
 - b) i rompigetto, posizionati al punto di erogazione della rubinetteria, non devono essere in rete metallica a maglie strette e devono essere facilmente pulibili e disinfettabili.

Art. 171 - Inattivazione e chiusura dei pozzi

- 1) Il Sindaco, su proposta del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS o dell'ARPAV, dispone la disattivazione e le chiusure dei pozzi in disuso che presentino situazioni di rischio igienico.
- 2) La chiusura deve avvenire a cura e spese del proprietario e deve essere attuata secondo le seguenti norme:
 - a) estrazione dei manufatti di approvvigionamento, ove possibile;
 - b) riempimento con materiale inerte della zona satura;
 - c) apposizione in superficie di uno strato d'argilla con sigillo di chiusura in cemento;
 - d) nella zona non satura, il riempimento deve avvenire mediante cementazione completa del foro, con soletta superficiale di dimensione areale adeguata.
- 3) E' vietato immettere, in pozzi disattivati, scarichi di liquami e rifiuti di qualsiasi tipo e natura.
- 4) L'effettuazione dei lavori di chiusura, è soggetta alla presentazione di idonea documentazione di inizio attività con la quale devono essere certificati i dati identificativi e la provenienza del materiale utilizzato per il riempimento; la data di esecuzione dei lavori deve essere comunicata con congruo anticipo agli Uffici comunali e dell'ULSS, che potranno presenziarvi.

Art. 172 - Pozzi domestici di uso non potabile

- 1) Qualora in un insediamento approvvigionato da acquedotto si intenda procedere all'escavazione di un pozzo per usi domestici (innaffiamento orti e giardini, irrigazione campi sportivi), il Dirigente dell'Ufficio dell'Ambito Territoriale Ottimale competente, su parere del Dipartimento di Prevenzione e dell'ARPAV, prescrive le cautele da adottarsi per evitare che tali opere costituiscano fonte di degrado delle risorse idriche, provocando o facilitando il trascinarsi di contaminanti in falde profonde.
- 2) A tale scopo, prima della perforazione, deve esserne data comunicazione scritta all'AATO ed agli Uffici del Genio Civile.
- 3) Nell'escavazione dei pozzi, devono essere osservate tutte le cautele, necessarie per prevenire fenomeni di contaminazione degli acquiferi, che verranno impartite dall'Autorità Sanitaria.
- 4) E' comunque vietata l'apertura di pozzi nella zona di rispetto delle fonti di approvvigionamento al servizio di acquedotti pubblici o privati, come previsto dalle normative vigenti.

Art. 173 - Regolamentazione del consumo di acqua potabile

- 1) Il Sindaco, nei casi in cui ciò sia reso necessario, può emanare provvedimenti per la regolamentazione del prelievo e del consumo dell'acqua potabile, al fine di garantire la dotazione per i bisogni prioritari, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione e del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Art. 174– Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, è effettuata dal Comune in regime di privativa o tramite affidamento del servizio al soggetto gestore, individuato dall’Autorità d’Ambito.
2. È vietato spargere, accumulare sul suolo pubblico o negli spazi o terreni privati, rifiuti, sostanze putrescibili, materiali infetti o capaci di svolgere emanazioni insalubri o moleste, carcasse in attesa di seppellimento.
3. Le aree scoperte entro il perimetro del centro abitato, devono essere, se necessario, idoneamente recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, residui industriali, materiali, oggetti e scorie di qualsiasi natura ed ogni tipo di rifiuto in genere.
4. Le operazioni inerenti la gestione dei rifiuti, non devono dar luogo a sviluppo di parassiti o determinare inconvenienti per il vicinato. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere idoneamente lavati e disinfettati periodicamente e comunque ogni volta si renda necessario a causa dell’emanazione di odori o per evidente lordatura.
5. Allo scopo di evitare lo sviluppo larvale delle zanzare, deve essere assolutamente evitato l’accumulo ed il ristagno d’acqua all’interno dei contenitori.
6. Le piazzole ecologiche devono essere mantenute pulite, dopo le operazioni di svuotamento dei contenitori si deve provvedere alla pulizia con rimozione dei residui sparsi a seguito di tali interventi.
7. E’ vietata la combustione dei rifiuti.

Art. 175 - Compostaggio domestico dei rifiuti umidi

1. Il compostaggio domestico è permesso ed incentivato solo qualora non arrechi disagio al vicinato, con l’emissione di odori, e non sia causa di sviluppo di infestanti.
2. Allo scopo di evitare la formazione di odori o l’attrazione e sviluppo di infestanti, non devono venire compostati:
 - a) carne, pesce, ossa,
 - b) prodotti caseari,
 - c) oli e grassi,
 - d) lettiere di cani, gatti, uccelli.
3. Il materiale in compostaggio deve essere frequentemente rimescolato per consentire un’idonea aerazione e deve essere mantenuta la necessaria porosità del materiale (eventualmente aggiungendo legno, foglie secche, cartone rotto in modo grossolano).
4. Deve essere garantito un giusto grado di umidità, evitando che il materiale si secchi o sia eccessivamente impregnato d’acqua.
5. Gli scarti di cucina devono essere correttamente miscelati con sfalci, ramaglie e fogliame di giardino, allo scopo di evitare eccessi di azoto.
6. Il compostaggio in cumulo deve essere allestito in area in cui non vi sia formazione di ristagni acquosi e fango, all’ombra di piante a foglia caduca, rispettando la forma e le dimensioni atte a garantire le condizioni ottimali del processo; deve essere assicurato il “drenaggio al piede” del cumulo con uno strato di fascine o trucioli per 10-15 cm; il cumulo deve essere coperto con materiali “filtranti”, quali terra (argillosa in particolare) o compost maturo.
7. Nel compostaggio in buca, oltre alle regole elencate per il cumulo, deve essere garantito il drenaggio dell’acqua, predisponendo sul fondo della buca uno strato drenante, garantendo la circolazione dell’aria, ed impedendo al materiale compostato di aderire alle pareti della buca.
8. Alla base del composter deve essere posto uno strato drenante, costituito da materiale legnoso, allo scopo di permettere il deflusso del percolato e la circolazione dell’aria.
9. Lo spargimento del compost di produzione domestica, deve avvenire senza arrecare molestia alle persone e deve essere immediatamente interrato.
10. Qualora il compostaggio domestico sia causa di produzione di odori o infestanti, il Comune provvede ad impartire le disposizioni adeguate per l’eliminazione dell’inconveniente; se le disposizioni dettate non si dimostrano sufficienti ad eliminare l’inconveniente igienico sanitario o il gestore del compostaggio non provvede secondo le indicazioni date, il compostaggio deve essere rimosso ed il gestore non potrà usufruire della relativa riduzione della Tariffa di Igiene Ambientale.

Art. 176 - Abbandono di siringhe e materiali infetti

1. L'abbandono in luogo pubblico, o aperto al pubblico, di siringhe usate e materiali infetti è vietato.
2. Chiunque individui in luoghi pubblici o aperti al pubblico siringhe usate o materiale infetto abbandonato è tenuto ad avvisare immediatamente i competenti uffici comunali che ne provvederanno l'asportazione.

Cap. 177 - Caratteristiche dei serbatoi interrati

1. I serbatoi interrati, contenenti olii minerali e sostanze dalle quali vanno protette le acque sotterranee ed il suolo e comunque usati per lo stoccaggio di sostanze, preparati e rifiuti liquidi, sono progettati e costruiti in modo d'assicurare il mantenimento della loro integrità strutturale durante l'esercizio, il contenimento e il rilevamento di eventuali perdite e la possibilità di procedere a controlli periodici.
2. Ai fini di cui al comma precedente, i serbatoi interrati sono realizzati:
 - a) a doppia parete, con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine;
 - b) a parete singola all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e compatibile con il contenuto e con monitoraggio in continuo delle eventuali perdite;
 - c) con dispositivo di sovrapieno al fine di evitare fuoriuscite di prodotto in caso di eccessivo riempimento;
 - d) con tubazioni a servizio del serbatoio che, se interrate, devono essere dotate di incamicatura o sistemi equivalenti per il recupero di eventuali perdite.

Art. 178 – Dismissione dei serbatoi interrati

1. La dismissione dei serbatoi interrati è comunicata al Comune e si realizza mediante svuotamento del contenuto, bonifica del serbatoio e rimozione dello stesso, con smaltimento eseguito ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti; nella comunicazione di dismissione dei serbatoi, devono essere previste ed indicate le indagini che si intendono eseguire per verificare l'eventuale inquinamento del sito e l'entità di questo. Qualora, alla luce delle indagini effettuate, si deve procedere con interventi di bonifica, questi dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Nei casi in cui la rimozione del serbatoio pregiudichi la staticità degli edifici e delle opere circostanti, il Comune, a seguito di motivata richiesta, ha facoltà di autorizzare la permanenza in sito del serbatoio, previa messa in sicurezza dello stesso effettuata mediante riempimento del serbatoio con adeguato materiale solido inerte.
3. Per i serbatoi interrati esistenti, i titolari provvedono a eseguire le prove di tenuta entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, ripetendola successivamente ogni tre anni, fino alla dismissione dei serbatoi stessi.
4. Nei casi di accertata perdita dai serbatoi esistenti o dai nuovi, si procede alla bonifica del sito con rimozione del serbatoio. Qualora sia possibile la bonifica del sito, senza la rimozione del serbatoio, lo stesso resterà in sito previo risanamento e ripristino documentato della sua integrità strutturale, fino alla scadenza delle garanzie offerte in merito alle operazioni di risanamento e ripristino.

Art. 179 – Qualità dell'aria

1. Sono di competenza del Comune:
 - a) l'adozione delle misure atte a garantire l'osservanza dei limiti degli inquinanti, previsti dalla vigente normativa quali limiti di sicurezza per la salute;
 - b) l'adozione di misure idonee nei casi di in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, quali:
 - la limitazione dell'utilizzo degli impianti termici ad uso civile, in particolare per quelli non alimentati a combustibile gassoso oppure a combustibile a basso impatto ambientale, mediante l'abbassamento della temperatura negli ambienti di vita;
 - l'emissione di apposita ordinanza di disciplina della circolazione stradale con riferimento all'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in fase di carico/scarico merci e per le soste prolungate nel tempo;
 - la limitazione della circolazione agli autoveicoli azionati da motore ad accensione spontanea.

2. Ai fini della tutela dall'inquinamento atmosferico, sono di competenza comunale anche la redazione, l'approvazione e l'adozione del piano comunale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'atmosfera.
3. L'ARPAV esercita la funzione di monitoraggio della qualità dell'aria urbana; ARPAV e Azienda ULSS forniscono il supporto tecnico al Comune, per quanto di rispettiva competenza, per la definizione dei provvedimenti stimati efficaci per il rientro nei limiti e per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. Sono di competenza della Provincia di Treviso:
 - a) l'autorizzazione ed il controllo delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività produttive, sentito il parere del Comune;
 - b) la verifica ed il controllo dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici e l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione.

Art. 180 – Industrie insalubri

1. Sono definite industrie insalubri, di prima o seconda classe, le attività produttive comprese nello specifico elenco approvato dal Ministero della Salute.
2. Le lavorazioni incluse nella prima classe dell'elenco non possono essere collocate in area abitata; è possibile derogare a tale divieto solo qualora il titolare dimostri di aver applicato tutte le cautele atte a prevenire ed eliminare qualsiasi rischio per la salute del vicinato.
3. Le lavorazioni incluse nella seconda classe dell'elenco, possono essere insediate in area abitata, adottando tutte le cautele atte a non recare danno alla salute del vicinato.

Art. 181 – Controllo sulle industrie insalubri

1. La classificazione delle industrie insalubri è di competenza del Comune.
2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda ULSS.
3. E' facoltà del Comune vietare l'attivazione di un'industria classificata insalubre o subordinarne l'attivazione a speciali cautele, qualora l'attività possa costituire un rischio per la salute pubblica.
4. Il comune esercita la vigilanza ed il controllo sulle industrie insalubri, in collaborazione con l'Azienda ULSS e l'ARPAV.

Art. 182 - Attivazione di nuova attività industriale

1. L'attivazione di una nuova attività industriale, deve essere comunicata preventivamente allo Sportello Unico del Comune che provvede, tramite il Servizio Ecologia e Ambiente e sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS, a valutarne l'eventuale classificazione come industria insalubre di prima o seconda classe.
2. La denuncia di attivazione della nuova attività, deve contenere esaustiva documentazione che definisca la tipologia di attività, i processi produttivi, le sostanze impiegate.
3. Qualora l'industria venga configurata come industria insalubre, può essere attivata solamente dopo specifica autorizzazione da parte del Comune.
4. Qualora un'attività, classificata di prima classe, si insedi in area non di tipo industriale ma in prossimità di abitazioni, essa deve dimostrare di aver adottato tutte le tecnologie disponibili per non creare nocimento alla salute dei residenti.
5. L'avvio di un'attività insalubre senza specifica autorizzazione, la non adozione delle misure ed interventi di cautela previsti o la non ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, comporta la sospensione dell'attività stessa.
6. In caso di pericolo per la salute pubblica o di inconvenienti igienico-sanitari provenienti da industrie classificate o classificabili come insalubri, anche qualora detti inconvenienti non siano contemplati in disposizioni specifiche di legge o ad esse specificatamente riconducibili, il Comune, a seguito di sopralluogo, emette ordinanza di adeguamento per ottenere l'eliminazione del rischio o dell'inconveniente accertato.
7. Qualora non vengano ottemperate le prescrizioni contenute nell'ordinanza di adeguamento, fatte salve le previste sanzioni amministrative, il Sindaco emette un'ordinanza di inibitoria parziale o totale dell'attività.
8. E' fatto obbligo, ai titolari delle attività produttive, di comunicare allo Sportello Unico del Comune

qualsiasi variazione delle stesse che comprendano il ciclo tecnologico, i materiali o sostanze utilizzate, la sede produttiva o la cessazione.

Art. 183 - Inconvenienti igienico sanitari ed ambientali

1. Si definiscono inconvenienti igienici le situazioni estemporanee in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica, determinano stati di disagio o di rischio per la salute, la sicurezza e per l'ambiente.
2. La valutazione del disagio o del rischio, intesa quale stima della entità e dell'estensione dei disagi e dei possibili danni per la salute, la sicurezza e l'ambiente, è riferita alla comunità, anche lavorativa e condominiale.
3. Costituiscono elementi di priorità, ai fini della valutazione e dei conseguenti provvedimenti, l'esposizione di utenza sensibile (bambini, anziani, malati, disabili) e il numero di persone interessate dall'inconveniente.

Art. 184 - Funzioni del Comune

1. Ai sensi delle norme speciali vigenti nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, il Comune esercita le seguenti funzioni:
 - a) riceve le segnalazioni di inconveniente igienico, da chiunque presentate;
 - b) attiva i procedimenti di verifica, avvalendosi degli uffici comunali e degli organi di vigilanza, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ispirandosi al principio di sussidiarietà;
 - c) adotta i provvedimenti amministrativi che rientrano nelle proprie attribuzioni; diversamente, trasmette alle autorità competenti la documentazione relativa alla segnalazione e agli accertamenti eseguiti, con gli eventuali provvedimenti proposti dagli organi di vigilanza, informandone i soggetti autori della segnalazione;
 - d) esercita la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati di propria competenza;
 - e) informa i soggetti autori delle segnalazioni sull'esito degli accertamenti, sugli eventuali provvedimenti adottati, nell'ambito delle proprie competenze, e sul loro risultato.
2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale, oltre che degli uffici comunali, dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV.

Art. 185 - Competenze dell'Azienda ULSS e dell'ARPAV

1. L'Azienda ULSS e l'ARPAV, secondo le rispettive competenze, effettuano le valutazioni e verifiche, anche ispettive, nei casi segnalati dal Comune, trasmettendo a questo i relativi risultati e le proposte di eventuali provvedimenti amministrativi di competenza sia comunale sia di altre autorità.
2. L'Azienda ULSS e l'ARPAV hanno facoltà di ricevere direttamente le segnalazioni di inconvenienti igienici; in tal caso, eseguite le valutazioni e le verifiche di rispettiva competenza, trasmettono al Comune, o ad altra autorità competente, l'esito degli accertamenti e le proposte di eventuali provvedimenti amministrativi.
3. L'Azienda ULSS e l'ARPAV vigilano, per quanto di loro competenza, sull'osservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dalle diverse autorità competenti.

Art. 186 - Misure per il controllo dell'emissione, sollevamento e diffusione di polveri

1. Nello svolgimento di qualsiasi attività, deve essere messo in atto quanto possibile per evitare la produzione, la diffusione ed il sollevamento di polveri.
2. Durante i lavori presso cantieri edili e stradali, che comportano demolizione di edifici e strutture o lo scavo ed il trasporto di terreno, devono essere praticate frequenti bagnature dei materiali movimentati, allo scopo di impedire il sollevamento di polveri.
3. Il trasporto di materiale polveroso, deve avvenire in contenitori chiusi o cassoni coperti, evitando ogni dispersione e sollevamento del materiale.
4. Il transito stradale degli automezzi in uscita dai cantieri, deve avvenire previo lavaggio delle ruote onde prevenire il trasporto e la dispersione di terreno lungo le strade.
5. Qualora il transito di automezzi portasse a rilascio di materiali lungo le strade, si deve provvedere all'immediata pulizia del manto stradale.

6. Lo spazzamento di strade, marciapiedi, piazze e giardini, deve avvenire previa bagnatura del suolo ed in modo da prevenire qualsiasi sollevamento di polvere.

Art. 187 - Misure contro la produzione di emissioni maleodoranti

1. Nello svolgimento di qualsiasi attività, deve essere messo in atto quanto possibile per evitare la produzione e la diffusione di odori.
2. Lo svuotamento dei pozzi neri deve avvenire tramite bocca di presa a chiusura ermetica e botti pure fornite di bocca a chiusura ermetica.
3. Le attività commerciali quali forni, friggitorie, rosticcerie, trattorie e pizzerie, che possono dar luogo a produzione di odori, devono dotare gli impianti di aspirazione di idonei filtri.
4. Tali impianti devono essere comunicanti con l'esterno tramite condotta emergente sul tetto con un camino, la cui bocca sia più elevata rispetto qualunque edificio compreso nel raggio di 10 metri.
5. Deve essere, inoltre, evitata la ventilazione naturale, qualora l'apertura di porte e finestre causi l'immissione di odori verso le proprietà confinanti.
6. I contenitori per i rifiuti devono essere mantenuti puliti, lavati e disinfettati ed essere collocati lontano dai confini di proprietà.
7. La detenzione di animali, sia in centro abitato che in aree rurali, deve avvenire nel rispetto delle norme e delle distanze dalle abitazioni e dei confini di proprietà, previste dal presente Regolamento.
8. Il compostaggio domestico è permesso solo se non causa immissioni maleodoranti presso le abitazioni circostanti.

Art. 188 – Rumore e regolamentazione attività temporanee

1. Per quanto riguarda le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1995 e successivi Regolamenti d'attuazione;
2. relativamente all'esecuzione di attività temporanee rumorose derivanti da cantieri edili, stradali ed assimilabili (ad esempio escavazioni e demolizioni), dalla impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc) ed inoltre dall'impiego di macchine da giardinaggio, nonché da lavori connessi a mestieri rumorosi e fastidiosi e da qualsiasi altra attività di svago che possa causare disturbi alla tranquillità e al riposo dei cittadini si prescrive quanto segue:
 - a) l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi o attività di svago che causano disturbi alla tranquillità e al riposo dei cittadini è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nelle seguenti fasce orarie:
 - invernale, dal 1 ottobre al 30 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00,
 - estiva, dal 1 maggio al 30 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
 - b) l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito durante tutto l'anno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica dalle 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Art. 189 – Materiali contenenti amianto

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a:
 - a) materiali che rivestono superfici applicate a spruzzo o a cazzuola;
 - b) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
 - c) miscelanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili.

Art. 190 - Monitoraggio dei manufatti contenenti amianto

1. Tutte le strutture in cui sono presenti manufatti contenenti amianto, anche se sottoposte a trattamenti di incapsulamento o confinamento, devono essere sottoposte a monitoraggio periodico, che ne verifichi lo stato, l'integrità, l'assenza di sfaldamenti o fessurazioni del rivestimento incapsulante e l'assenza di dispersione di fibre.

2. La periodicità del monitoraggio viene stabilita sulla base dei risultati delle ultime analisi effettuate.
3. Il monitoraggio deve essere condotto secondo quanto previsto dalla norma UNI 10608.
4. I risultati del monitoraggio devono essere inviati al Comune ed allo SPISAL del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS.

Art. 191 - Manufatti in stato di degrado con possibilità di dispersione di fibre

1. Tutti i manufatti dei quali, dal monitoraggio effettuato, risulti uno stato di degrado, fessurazione o sfaldamento della copertura, con possibile dispersione di fibre, devono essere bonificati mediante interventi di manutenzione o rimozione.
2. Qualora un manufatto presenti un elevato grado di disgregazione, si deve provvedere alla sua rimozione.

Art. 192 - Interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto

1. Gli interventi, sia di asportazione dei manufatti contenenti amianto che di confinamento o copertura, vanno comunicati al Comune tramite le normali procedure relative alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e concessione edilizia.
2. Parallelamente alla comunicazione al Comune, deve essere trasmesso al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS il relativo piano di lavoro.

Art. 193 - Procedure operative per le operazioni di confinamento

1. L'installazione di una copertura del manufatto in cemento amianto, è possibile solo se la struttura portante è idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo.
2. I materiali da utilizzare per la copertura devono presentare idonee caratteristiche di leggerezza, infrangibilità, insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione termica, compatibile con il supporto in cemento-amianto.
3. Sulla superficie delle lastre in cemento-amianto deve essere sempre spruzzato, mediante pompe a bassa pressione, un prodotto incapsulante.
4. I canali di gronda devono essere bonificati inumidendo, con acqua, la crosta presente fino ad ottenere una fanghiglia densa, da raccogliere in contenitori a perdere che vanno smaltiti come rifiuti tossico-nocivi.
5. In alternativa, il canale di gronda può essere trattato con un prodotto incapsulante e successivamente confinato mediante idonea copertura.
6. Qualora risulti necessario movimentare le lastre di gronda, devono essere svitati i vecchi gruppi di fissaggio senza frantumare le lastre stesse, che vanno successivamente rimontate utilizzando gli stessi fori per i nuovi gruppi di fissaggio.
7. terminate tali operazioni preliminari si può procedere con la copertura.
8. La copertura deve essere posta su una nuova orditura, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente all'arcarecciatura sottostante, in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla struttura portante.
9. Montata l'orditura secondaria, può essere steso un eventuale materassino isolante e quindi montate le nuove lastre di copertura.
10. Le operazioni di taglio e foratura, dei materiali in cemento-amianto, vanno eseguite con utensili provvisti di idonei sistemi di aspirazione localizzata.
11. Nelle operazioni a rischio, il personale addetto deve indossare idonei dispositivi di protezione individuale.

Art. 194 - Procedure operative per il trattamento superficiale (incapsulamento)

1. Prima di procedere con il trattamento incapsulante, si deve procedere con una preliminare pulizia della superficie del manufatto al fine di garantire la perfetta adesione del prodotto trattante.
2. Il trattamento di pulizia deve essere eseguito esclusivamente ad umido, servendosi di apparecchiature che evitino la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il totale recupero e la depurazione delle acque utilizzate.
3. L'apparecchiatura utilizzata per la pulizia, deve essere provvista di idonei sistemi atti a racchiudere e

- confinare la zona di pulizia adattandosi perfettamente alla forma ondulata delle lastre.
4. I filtri delle apparecchiature, e l'eventuale fanghiglia, devono essere raccolti in contenitori a perdere che vanno smaltiti come rifiuti tossico-nocivi.

Art. 195 - Procedure semplificate per piccole quantità di manufatti (microraccolta)

1. Sono materiali oggetto di microraccolta:
 - a) lastre in cemento-amianto, purché non danneggiate da incendi o eventi atmosferici straordinari: fino a 75 mq;
 - b) manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture pulverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto non in opera: fino a 1000 Kg;
 - c) altri materiali contenenti amianto in confezione originale fino a 10 Kg;
 - d) materiali contenenti amianto di uso domestico: fino a 5 Kg.
2. Per i quantitativi, su definiti, di rifiuti contenenti amianto, derivanti esclusivamente da abitazioni civili e da insediamenti civili, con tassativa esclusione dell'origine industriale o artigianale, è possibile la rimozione, la raccolta e lo smaltimento secondo procedure semplificate.
3. La rimozione e lo smaltimento di tali rifiuti non necessita di piano di lavoro da inviare all'ULSS.
4. L'insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio dei materiali in cemento-amianto ed il loro confezionamento può essere effettuata anche dal proprietario.
5. Le ditte che effettuano le rimozioni e raccolte, di cui al presente articolo, sono tenute alla predisposizione di un piano di lavoro generale e non specifico per ogni singolo intervento
6. L'altezza massima consentita del manufatto è di 3 metri dal suolo.
7. La microraccolta e smaltimento, di cui al presente articolo, viene effettuata tramite il Consorzio Igiene del Territorio (CIT).
8. Gli interventi di smontaggio dei materiali, di cui al presente articolo, deve avvenire unicamente dal basso, secondo le istruzioni fornite dal Consorzio e mediante l'utilizzo del Kit da esso fornito.

Art. 196 – Sanzioni

1. Le violazioni ai titoli dal n. XVII al n. XXVI, fatte salve quelle di carattere penale e quelle per le quali sono specificamente previste sanzioni ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

Titolo XXVI – IGIENE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 197 - Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose servite o destinate a commettere l'infrazione e devono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto.
2. Nell'effettuare il sequestro, si devono osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia devono comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e s.m.ed i..
4. Le cose sequestrate sono conservate nei magazzini comunali o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 198 – Abrogazione di norme preesistenti

1. Il presente Regolamento abroga:
 - a) il Regolamento di Polizia urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2007
 - b) il Regolamento di Polizia rurale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 18/07/2006
 - c) il Regolamento comunale d'Igiene approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29/10/1991 e successive modificazioni
 - d) ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con le presenti disposizioni.

Art. 199
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione ai sensi dell'art. 66 dello Statuto Comunale.